3

N° 198.

Reclamo riguardante

1. Leuccio

67

# MEMORIA

## DEI COLONI DI SAN LEUCIO

ai Signori

## DEPUTATI DEL PARLAMENTO NAZIONALE

Per la rivindica dei loro diritti

---

## STATUTO

FONDAMENTALE DI QUELLA COLONIA E COMENTI SU DI ESSO

---

## ESAME

**Dei due contratti l'uno del 23 Maggio e l'altro del 28 Settembre 1865.**

CASERTA

Stabilimento Tipografico del Comm. Gaetano Nobile e C.°

*Strada S. Carlo Numeri 59-60-61*

1866

# Ai Signori

# DEPUTATI AL PARLAMENTO NAZIONALE

---

## Signori

Li abitanti di San Leucio, Distretto e Provincia di Caserta espongono ciò che segue:

Carlo III. Borbone acquistò da'signori Gaetani Conti di Caserta la tenuta di tal nome che comprendeva ben 26 villaggi e fra essi quello di San Leucio. Ferdinando I. fondò la colonia di tal nome a fine d'introdurre nel regno l'arte serica: egli dettò una legge o statuto fondamentale pei coloni Leuciani: da questo statuto risulta che il fondatore concedette a'coloni in piena proprietà le case di abitazione, il fabbricato e le macchine inservienti all'arte della seta. D'altra parte si ha dallo stesso statuto, che gli abitanti ossia i coloni di S. Leucio mentre costituivano un aggregazione d'individui chiamata colonia, retta con leggi politiche e civili diverse da quelle degli altri comuni del Regno, pure non altrimenti era a definirsi che per comune, o Municipio.

La popolazione di S. Leucio crebbe a segno che al sopraggiungere l'era del 1860, questa trovò quella popolazione di circa mille abitanti, che rientrarono se non di fatto certo di dritto nella grande e gloriosa famiglia Italiana, stantechè al seguito del Plebiscito che, proclamò Italia una ed indivisibile, per lo statuto costituzionale del Regno cessarono di aver vita tutte la caste o popolazioni privilegiate, e tutte di conseguenza vennero ad allietarsi della vita politica e civile di tutti gli Italiani. Ma a fine che quel diritto si tramutasse in un fatto bastava una sovrana disposizione che avesse cangiato il nome di colonia in quello di Municipio, e l'altro di Consiglio del Seniorato in quello di Consiglio Comunale; e quantunque i Leuciani avessero aperto delle pratiche per tale cangiamento, finora l'invocata disposizione legislativa non è stata impartita.

Al seguito della legge 3 agosto 1862 relativa alla demarcazione dei beni di casa reale e di quelli Demaniali, si è avverato che tanto le abitazioni della colonia o popolazione di S. Leucio, quanto lo stabilimento serico ivi sistente sono stati classificati tra i beni di spettanza del Demanio dello stato, il che è un errore di fatto in cui si è incorso, poichè e le une e l'altro non si appartenevano e per la proprietà e per l'uso che a'coloni di S. Leucio, come si è di sopra rilevato; e sorvolando da errore in errore, ovvero dato un primo passo falso se n'è dato un secondo, si è dal Demanio dello Stato dato in fitto ad un tale Dumontet e quelle abitazioni e quello stabilimento per la durata di anni 24; ed avendo il Dumontet sublocato a'signori Pascal, Tadiglieri, da Napoli, e Grauso, da Sala di Caserta, e quelle abitazioni e quello stabilimento, i coloni sono minacciati di espulsione e da quelle e da questo, conculcandosi in modo flagrante il diritto sacro di proprietà, vantato da'Leuciani, per opera del Governo dello stato, e manomettendosi gl'interessi dello stesso Stato, imperocchè i Leuciani hanno la proprietà delle abitazioni e dello stabilimento, per virtù della Legge Fondamentale di Ferdinando I Borbone, ed immoralmente si sono date in fitto per anni 24, per vilissima mercede delle case di abitazioni ed uno stabilimento di valore in più e più milioni di lire e capace di offrire tetto e sostentamanto a circa mille individui.

Signori del Parlamento, i Leuciani han fatto ricorso al Prefetto ed al Consiglio della Provincia di Caserta, e l'uno e l'altro unanimamente hanno portata opinione favorevole a'giusti richiami degli infelici coloni, e non pertanto quello spoglio si è già meditato in diritto, la mercè di quella immorale locazione, ed è prossima ad essere un fatto, senza l'autorevole opera legislativa del Parlamento Nazionale; che perciò i coloni o abitanti di San Leucio ricorrono al Parlamento Nazionale ed avvanzano la petizione che segue:

1.° Disporsi, e subito, che gli abitanti di S. Leucio cangiando nome collettivo, prendano la denominazione di Comune o Municipio, da quello di Colonia che si aveva, e sia un comune indipendente da altri, come finora lo è stato sotto il nome di Colonia.

2.° Dichiararsi che le case addette ad abitazioni sono di proprietà de'singoli abitatori, e lo stabilimento serico sia di proprietà del Comune di San Leucio.

3.° Dichiararsi di conseguenza nullo e di nessuno effetto la locazione passata tra il Demanio dello Stato e Dumontet.

4.° In ogni caso, che il Parlamento creda di non poter allo stato impartire diffinitivi provvedimenti, ottenersi la sospensione immediata di ogni altra materiale usurpazione relativa agli abitanti di San Leucio sia da parte del Demanio dello Stato sia da parte degli aventi dritto dello stesso.

# ORIGINE E PROGRESSI

DELLA

## POPOLAZIONE DI S. LEUCIO

Non essendo certamente l'ultimo de' miei desiderî quello di ritrovare un luogo ameno, e separato dal rumore della Corte, in cui avessi potuto impiegare con profitto quelle poche ore di ozio, che mi concedono da volta in volta le cure più serie del mio Stato; le delizie di Caserta, e la magnifica abitazione incominciata dal mio augusto Padre, e proseguita da Me, non traevano seco coll'allontanamento dalla Città anch'il silenzio, e la solitudine, atta alla meditazione ed al riposo dello spirito; ma formavano un'altra Città in mezzo alla Campagna, colle istesse idee del lusso, e della magnificenza della Capitale. Pensai dunque nella Villa medesima di scegliere un luogo più separato, che fosse quasi un romitorio, e trovai il più opportuno essere il sito di S. Leucio.

Avendo pertanto nell'anno 1773 fatto murare il Bosco, nel recinto del quale eravi la vigna, e l'antico Casino de' Principi di Caserta; chiamato di Belvedere; in un'eminenza feci fabbricare un picciolissimo Casino per mio comodo nell'andarvi a caccia. Feci anche accomodare un'antica, e mezzo diruta Casetta, ed altra nuova costruire. Vi posi cinque, o sei Individui per la custodia del Bosco, e per aver cura del sopradetto Casinetto, delle vigne, piantazioni, e territorî in esso recinto incorporati. Tutti questi tali colle loro famiglie furon da Me situati nelle sopradette due Casette, e nell'antico Casino di Belvedere, che fec'indi riattare. Nell'anno 1776 il Salone di detto antico Casino fu ridotto a Chiesa, eretta in Parrocchia per quegli Abitanti accresciuti al numero di altre famiglie dieciassette, per cui mi convenne ampliare le abitazioni, come feci anche della mia.

Ampliato che fu il Casino, incominciai ad andarci ad abitare, e passarci l'Inverno: ma avendo avuto la disgrazia di perdere il mio Primogenito, e per questa cagione più non andandoci ad abitare, stimai di quell'abitazione farne altro più utile uso. Gli abitanti sopracitati, con

altre quattordici famiglie aggregateci, giunti essendo al numero di 134, attesa la favorevole prolificazione prodotta dalla bontà dell'aria, e dalla tranquillità e pace domestica, in cui viveano; e temendo, che tanti fanciulli e fanciulle, che aumentavansi alla giornata, per mancanza di educazione non divenissero un giorno, e formassero una pericolosa società di scostumati, e malviventi, pensai di stabilire una Casa di educazione pe' figliuoli dell'uno, e dell'altro sesso, servendomi, per collocarveli, del mio Casino; ed incominciai a formarne le regole, ed a ricercar de' soggetti abili ed idonei per tutti gl'impieghi a tal'uopo necessarî.

Dopo di aver messo quasi tutto all'ordine, riflettei, che tutte le pene, che mi sarei dato, e tutte le spese, che vi avrei erogato, sarebbero state inutili; poichè tutta questa gioventù benchè ben educata, giunt'ad un'età tale d'aver terminati tutti quegli studî alla di lor condizione adattati, sarebbe rimasta senza far nulla; o almeno applicar volendosi a qualche mestiere, avrebbe dovut'altrove portarsi, per ricercars'il sostentamento: non essendomi possibile di situarne, che pochi al mio servizio nel luogo. Ed in quel caso, come sommamente sensibile sarebbe stato alle rispettive famiglie il separarsene; così anch'Io provato avrei una gran pena di vedermi privato di tanta bella gioventù, che come miei proprî figli avea riguardato sempre, ed aveva con tanta pena cresciuti. Rivolsi dunque altrove le mie mire, e pensai di ridurre quella Popolazione, che sempre più aumenta, utile allo Stato, alle famiglie, ed utile finalmente ad ogn'individuo di esse in particolare: e rendendo in tal maniera felici e contenti tanti poveretti, che per altro fin'al giorno di oggi essendo vivuti nel santo timore di Dio, ed in ottima armonia e quiete fra di essi, non mi hanno dato menomo motivo di lagnarmene, godere Io di questa soddisfazione in mezzo di essi, e delle loro benedizioni, in que'momenti, che le altre mie cure più interessanti mi permettono di prendere qualche sollievo.

Utile allo Stato, introducendo una manifatturia di sete grezze, e lavorate di diverse specie fin ora quì poco, o malamente conosciute, procurando di ridurl'alla miglior perfezione possibile, e tale da poter col tempo servir di modello ad altre più grandi.

Utile alle famiglie, alleviandole da'pesi, che ora soffrono, e portandole ad uno stato da potersi mantener con agio, e senza pianger miseria, come fin ora è accaduto in molte delle più numeros' ed oziose, togliendosi loro ogni motivo di lusso coll'uguaglianza, e semplicità di vestire; e dandosi a'loro figli fin dalla fanciullezza mezzo da lucrar col travaglio per essi, e per tutta la famiglia, del pane, da potersi mantenere con comodo, e polizia.

Utile finalmente ad ogn'individuo in particolare, perchè dalla nascita ben educati da'loro Genitori; istruiti in appresso nelle Scuole normali, già da qualche tempo con profitto introdotte; ed in ultimo animati al travaglio dall'esempio de'loro compagni e fratelli, e dal lecco del lucro, che quelli ne percepiscono, si ci avvezzeranno, e tal-

mente si ci affezioneranno, che fuggiranno l'ozio padre di tutti i vizî, da'quali infallibilmente ne sarebbero nati mille sconcerti, lasciando inoperosa tanta gioventù, che ora siam sicuri di evitare, perchè giunti di mano in mano questi bravi, e belli giovinetti, e fanciulle all'età adulta e propria, venendosi ad accoppiare, aumenterà sempre più questa sana, e robusta Popolazione, composta al giorno di oggi di 214 individui.

Oltre i Padri, e le Madri di famiglia, che travagliano, sono già impiegati nelle manifatture molti figliuoli dell'uno, e dell'altro sesso, ed in una famiglia, che ne ha alcuni grandi, bastantamente buoni artefici, il loro lucro giornale va da 10 a 12 carlini.

Ora si è ingrandita la Casa di Belvedere per riunirvi tutto il lavorio, e le manifatture, ch'erano disperse nelle diverse abitazioni, e per fare, che tutta quella Gioventù sia riunita sotto gli occhi di quel degnissimo Parroco, e degli altri non men degni Sacerdoti, che c'invigilano. Si stanno anch'edificando delle nuove case per comodo di quei giovani, che vadano giugnendo all'età di potersi unire in matrimonio, e per quegli Artefici forestieri, che si fissino nel luogo. Di questi ve ne sono alcuni fissati, ed altri, che fanno il noviziato, non essendo che poco tempo, che son venuti.

Lo stato presente delle cose giunto essendo ad un tal termine, ed avendosi riguardo all'avvenire, sembrami richiedere, che questa nascente Popolazione, che in pochi anni può divenir ben numerosa, riceva una norma, per sapere i retti sentieri, su de'quali possa dirigere i suoi passi con sicurezza; e nel tempo stesso sia in istato di conoscere la sua felice situazione; e questa da qual fonte derivi.

Questa norma, e queste leggi da osservarsi dagli Abitanti di S. Leucio, che da ora innanzi considerar si debbono, come una medesima famiglia, son quelle, che Io qui propongo, e distendo, più in forma d'istruzione di un Padre a'suoi Figli, che come comandi di un Legislatore a'suoi Sudditi. Procurerò, che siano ristrette, ed adattate, per quanto più si può, allo stato presente, ed alle attuali circostanze di questa piccola nascente Popolazione, per cui son fatte. Se questa, crescendo, avrà bisogno di nuovi regolamenti, o se l'esperienza ne indicherà degli altri non preveduti, e necessarî, mi riserbo di darli, cercando per altro di non allontanarmi da'principî fondamentali della presente istruzione.

# LEGGI

## PEL BUON GOVERNO DELLA POPOLAZIONE

## DI S. LEUCIO

Nessun uomo, nessuna famiglia, nessuna Città, nessun Regno può sussistere, e prosperare senza il timor santo di Dio. Dunque la principal cosa, ch'Io impongo a Voi, è l'esatta osservanza della sua santissima Legge.

Due sono i principali precetti della medesima. I. Amar Dio sopra ogni cosa. II. Amar il Prossimo suo, come se medesimo.

Amar Dio sopra ogni cosa è amarlo con tutt'il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima: con tutte le forze: è anteporlo a tutte le creature; ed amarlo più di tutte le cose a noi più care.

Nasce in Noi quest'obbligo dal gran bene, che ci ha fatto, e che ci fa in ogni istante. Egli ci ha creati dal nulla. Egli ci ha redenti col suo Preziosissimo Sangue. Egli ci mantiene. Egli ci dà quanto ci occorre. L'aria, il cibo, la luce, la salute, i figli, tutto ci vien da Lui. Obbligo dunque di tutti è adorarlo, e venerarlo, com'Ente supremo, ed autor di tutte le cose: di ubbidirlo, come Sovrano Signore, e Padrone: di temerlo, come Giudice giusto, a cui nulla è nascosto. di ricorrere a lui ne'bisogni, e di esercitar verso di Lui gli atti di vero culto, e vera devozione. Tutte le mattine perciò al far del giorno corra ciascuno al Tempio ad adorarlo: Reciti in coro la preghiera, ed ogn'uno in particolare gli offra in olocausto nel santo Sacrifizio della Messa, che ivi si celebrerà, tutti gli atti del suo cuore, e della sua mente. Pass'indi alla fabbrica, od in casa; ed attenda nel suo santo nome al proprio dovere. Le sere, al tramontar del Sole, quando tutti saran sciolti dal lavoro, si torni nuovamente in Chiesa alla visita del SS. Sacramento, ed a Lui si rendan tributi di onore, e di gloria pei benefizî ricevuti, recitandosi anche in coro l'altra preghiera. Osservi ciascuno i precetti della Chiesa: e frequenti i Santissimi Sacramenti: ed a quest'effetto il Parroco, e gli altri Sacerdoti assistano con assiduità in Chiesa per comodo di tutti, particolarmente ne'dì festivi.

Amar il Prossimo suo, come se medesimo, è non fare agli altri quello, che non vorremo, che fosse a Noi fatto: ed è fare agli altri, quello che vorremmo, che a Noi si facesse.

Da questo dettato della Divina Sapienza nascon varj doveri, dei quali alcuni diconsi negativi, altri positivi.

## CAPITOLO I.

### DOVERI NEGATIVI

I doveri negativi son quelli, che impongono l'obbligo di astenersi dall'offender alcuno in qualunque maniera.

Or in tre maniere si può offendere alcuno. Si può offendere nella persona, nella roba, e nell'onore.

### § I.

*Non si può offendere alcuno nella Persona*

Si offende alcuno nella Persona, o coll'ammazzarlo, o col ferirlo, o col batterlo, o col fargli scherni, dispetti, insolenze, ovvero col molestarlo, ed inquietarlo in qualunque modo. Nessuno di questi atti ardirà mai alcun di voi di commettere contra il suo simile; siccome non ardirà mai neppur l'offeso di prender da se la privata vendetta: ma ricorrerà a'suoi Superiori per la dovuta giustizia; e credendo non averla da quelli ottenuta, potrà anche di poi venire da Me. Vegliano contra tutti questi delitti attentamente le Leggi: Ma tanto più vegliéranno esse contra quelli, che mai si commettessero in questa società, che ha per suo principal fine l'amore, e la carità, e che l'esempio deve essere della pubblica educazione.

### § II.

*Non si può offendere alcuno nella roba*

Si offende alcuno nella roba. ogni qual volta o con violenze, o con inganno si usurpa. o si ritiene ingiustamente quello, ch'è d'altrui. Il titol di ladro è il titol più infame e vergognoso, che poss'aver l'uomo. Ciascuno dunque si guardi bene di meritarlo per alcun modo. In ogni Società i ladri son condannati ad atrocissime pene. In questa, dove l'onore, e la virtù sono i principali cardini della medesima, se mai ve ne fossero (che non è neppur da dubitarsi) saranno più rigorosamente puniti. Nelle compre perciò, nelle vendite, nelle permutazioni, ed in ogni altra specie di contratti ogn'uno si guardi di usar soperchieria, ed inganno. Nessun venditore abusi dell'imperizia del compratore col chiedere un prezzo maggiore del dovere: e nessun compratore si valga mai dell'ignoranza, o della necessità, in cui è tal volta il venditore, per levargli quel giusto prezzo, che gli spetta. Vadan bandite la mensogna, le frodi, e le fallacie nelle misure, ne' pesi, nella qualità delle robe, che si venderanno, o compreranno, nella qualità del danaro, ed in tutt'altro, in cui la veruzia, e l'inganno possa usarsi; e si proceda in tutto con candore, onestà, e buona fede. Sia la parola il vincolo più

sacro della Società, e tutti sian fedelissimi, e sinceri ne'detti, e ne'fatti. Chi ha fedelmente servito, sia prontamente pagato; nè alcuno gli nieghi. o ritardi la mercede dovuta; acciò non sia causa della sua ruina. In somma erigga ogn'uno nel suo cuore l'altare della giustizia; e tratti col suo simile, come vorrebbe, che questi trattasse con se.

### § III.

*Non si può offendere alcuno nella riputazione*

La riputazione è la cosa più importante, e più preziosa, che possa aver l'uomo d'onore; e talvolta togliere altrui la riputazione è peggior delitto, che offenderlo nella roba, e nella persona. Nessun quindi dirà mai cosa falsa contra di alcuno; e chi caderà in questo delitto, vada immediatamente bandito da questa Società. Nessuno dirà ingiurie, e villanie ad altri. Nessuno metterà in ridicolo, ed in beffa il suo fratello: essendo tutte queste cose contrarie a quello spirito di carità, e di amore. che Dio comanda, e che lo voglio, per ben della pace, del buon ordine, e della tranquillità delle vostre famiglie, da voi esattamente praticato.

## CAPITOLO II.

### DOVERI POSITIVI

I doveri positivi impongono di fare a tutt'il maggior bene che si possa. Questi sono o generali, o particolari. I generali riflettono sopra tutt'i nostri simili. I particolari riguardano un Ceto particolare di persone. come sarebbe il Sovrano, i suoi Ministri, i superiori, gli Ecclesiastici, gli Sposi, i Genitori, i Figli, i Fratelli, i Benefattori, i Maggiori di età, i Giovani, e la Patria.

### DOVERI GENERALI

### § I.

*Ogn'uno deve far bene al suo simile, ancorchè sia suo nemico*

A ciascuno de'nostri simili Noi dobbiam far sempre il maggior bene, che si possa. Dio comanda, che si faccia per amor suo finanche a'nimici. La più bella vendetta è quella di far bene a colui, che ci offese; ed il più bel piacere è quello d'imperare per mezzo delle beneficenze sopra colui, che ci disprezzò. Soccorrerlo nelle avversità, ed ajutarlo ne'bisogni e mostrare a tutti gli uomini la più sublime grandezza di cuore e di generosità. Ogni uomo in tutti gli stati può far del bene al suo simile. Il Savio, il Ricco, l'Agricoltore, l'Artista, quando impie-

gano i loro talenti, le loro ricchezze, le loro fatiche a prò de'Cittadini, posson ben vantarsi di essere i Benefattori dell'Umanità. Ogni volta dunque, che si presenti a voi l'occasion di giovare ad altri, ciascuno l'abbracci; nè mai si spaventi di qualche incomodo, che seco porti questa generosa azione; poichè sarà sempre ben compensato da quel dolce e puro piacere, che l'accompagna.

Questo sovrano precetto di Dio è fondato sopra quella perfetta uguaglianza, che gli piacque stabilire tra gli uomini. Egli li costituì in natura tutti fratelli, e dispose, che nessuno imperasse sopra di loro, fuor di Lui, o di Coloro a'quali egli affidasse il governo de'Popoli. Per sua mercè Egli ha dato a Me il grave peso di governare questi Regni: ed Io nel dar a voi questa legge non intendo far altro, che seguire i suoi eterni consigli.

Sin da prima, che Io concepii il bel disegno di unirvi in società in questo luogo, pensai ancora, di crearvi tutti *Artieri* e darvi la maniera di divenirne famosi. La felicità di questi Reami mi fece concepir quest'idea. Vedendo, che i tre Regni della Natura, cioè il vegetabile, l'animale, ed il minerale quì per singolar dono della Provvidenza tengono la propria lor sede, e che sol manca in essi, chi a'naturali prodotti de'luoghi dia le nuove forme, mi risolsi nell'animo di porne ad effetto l'intrapresa. Già son pronte in buona parte le macchine, e gli ordigni corrispondenti al disegno. Solo resta, che per voi ci sia una fissa legislazione, che suggerisca la norma della condotta della vita, e che prescriva gli stabilimenti necessarj all'arti introdotte e da introdursi.

## § II.

*Il solo merito forma distinazione tra gl'individui di S. Leucio. Perfett'uguaglianza nel vestire. Assoluto divieto contra del lusso.*

Essendo voi dunque tutti Artisti, la legge che Io v'impongo, è quella di una perfetta uguaglianza. So, che ogni uomo è portato a distinguersi dagli altri; e che questa uguaglianza sembra non potersi sperare in tempi così contrarj alla semplicità, ed alla natura. Ma so pure, che vana e dannevol è quella distinzione, che procede dal lusso, e dal fasto; e che la vera distinzione sia quella, che deriva dal merito. La virtù, e l'eccellenza nell'arte, che si esercita, debbono essere la caratteristica dell'onore, e della singolarità; e questa, qual debba esser tra voi, sarà quì sotto prescritta.

Nessun di voi pertanto, sia uomo, sia donna, presuma mai pretendere a contrasegni di distinzione, se non ha esemplarità di costume, ed eccellenza di mestiere. A quest'oggetto per evitar la gara nel lusso, ed il dispendio in questo ramo quanto inutile, altrettanto dannoso, comando, che l vestire sia eguale in tutti: che estrema sia la nettezza, e la polizia sopra le vostre persone, acciò possa aversi quella decenza, che si richiede per rispetto, e venerazione dovuta a Chi si degna por-

tarsi a vedere i vostri lavori: che questa polizia sia anche esattamente osservata nelle vostre case, acciò possa godersi di quella perfetta sanità, ch'è tanto necessaria nelle persone, che vivono coll'industria delle braccia. Di voi nessuno ancora ardirà mai chiamarsi col *Don*, essendo questo un distintivo dovuto soltanto a'Ministri del Santuario in segno di rispetto, e di venerazione.

## DOVERI PARTICOLARI

### § I.

### *Doveri verso il Sovrano*

Dopo Dio devesi a'Sovrani, come dati agli uomini da Dio, la riverenza, la fedeltà, l'ossequio. Le funzioni sublimi, ch'essi esercitano, gli fan dividere colla Divinità questa venerazione. La loro persona dee rispettarsi, come sacra; e tutti gli ordini, che vengon da loro, debbon ciecamente eseguirsi, e prontamente osservarsi.

### § II.

### *Doveri verso i Ministri*

Sono i Ministri tutt'imagini dei Sovrani. Ogni posto, che da essi si occupa per Loro. Per Loro essi comandano; per Loro vegliano alla custodia, ed all'osservanza delle Leggi. Per amor di Loro voi dunque dovete ad essi tutti quegli atti di rispetto, e di ubbidienza, che l'autorità pubblica esige.

### § III.

### *De' Matrimonj*

La Donna fu concessa da Dio all'uomo per sua ragionevol compagna. Dall'unione di entrambi nacque la propagazione, e conservazione dell'uman genere; e dalla moltiplicazione de'matrimonj ebbero origine, e tuttavia fioriscono le Società, e gl'Imperj. Perchè dunque anche questa Popolazione prosperi, ed aumenti sotto la benedizione dell'Altissimo, vi voglion de'matrimonj, la celebrazione de'quali per voi lo sottopongo alle seguenti leggi.

1. L'età del giovine non dovrà esser meno di 20 anni; e quella della fanciulla di 16. Ed in queste circostanze nè anche sia loro permesso di contrarre gli sponsali, fino che dal Direttore de'Mestieri per lo giovane, e dalla Direttrice per la fanciulla non vengano con attestato dichiarati provetti nell'arte, a segno di potersi lucrar con sicurezza il mantenimento; ed allora in premio della lor buona riuscita si conce-

cederà da Me ad essi una delle nuove case, che ho espressamente fatto costruire con tutto ciò, che è necessario pe'comodi della vita, e i due mestieri, co'quali lucrar si possano il cotidiano mantenimento.

2. Quando un giovine giunto all'età stabilita, avrà inclinazione per una giovane, che sia anche dell'età prescritta, ed abbiano ambedue appreso le rispettive arti, dovrà subito darne parte a'suoi genitori, i quali n'avvertiranno quelli dell'altra parte per loro intelligenza, e perchè di comun consenso badino sulla condotta de'figliuoli, acciò tutto vada con decenza, ed acciocchè non accada inconveniente alcuno; potendo ben dars'il caso, che su di una medesima persona più di uno pretenda.

3. Nella scelta non si mischino punto i Genitori, ma sia libera dei giovini, da confermarsi nella seguente maniera. Nel giorno di Pentecoste nella Messa solenne, in cui interverranno tutti gli abitanti del Luogo, e le fanciulle, ed i giovini esteri, che travagliano nelle manifatture, da due fanciullini dell'uno, e dell'altro sesso si porteranno all'Altare per benedirsi da chi celebra, due canestri pieni di mazzetti di rose, bianche, per gli uomini, e di color naturale per le donne; e nel terminar questa funzione da ciascun individuo se ne prenderà uno, come le palme. Nell'uscir poi dalla Chiesa, i Pretendenti nell'atrio di essa, dov'è il Battisterio, presenteranno il lor mazzetto alla ragazza pretesa: e questa accettandolo, lo controcambierà col suo; ma escludendolo, con polizia, e buona maniera glielo restituirà: e nè all'uno, nè all'altra sarà permesso contestazione alcuna; e perciò i primi ad uscir di Chiesa; e situarsi nel sopradetto atrio saranno i Seniori del Popolo per imporre loro la dovuta soggezione. Coloro, che contracambiato si saranno il mazzetto, lo porteranno in petto sino alla sera: quando dopo della santa Benedizione accompagnati dai rispettivi Genitori si porteranno dal Parroco, che registrerà i nomi, e la parola. Dopo questa funzione sarà permesso farsi quant'altro incumbe a norma del Concilio di Trento, e di ogni altro requisito della legge, in Chiesa, in cui interverranno i Seniori del Popolo, e i Direttori, e le Direttrici dell'arti, non solo per sollennizzare con quella pompa, che si richiede, questo gran Sacramento, ma per contestare agli Abitanti, che gli Sposi meritano la stima di tutti per la bontà del loro costume, e per essersi resi coll'arte, che già hanno appresa, utili a loro, alle famiglie, allo Stato, e che per tutti il tempo della lor vita non vivranno mai a peso di alcuno.

4. Essendo lo scopo di questa Società che tutti rimangan nel luogo; quindi per impegnarli a restare, alle figliuole, ch'abbian imparata l'arte, e voglion maritarsi fuori, non sarà dato altro, che soli duc: 50 per una volta *tantum,* e dal momento saran considerate com'estere, senza speranza di mai più potervi tornare.

5. Quando un giovine abitante, o artefice vorrà prender in moglie una estera, non potrà farlo, se prima quella tal giovane, ch'egli vuol sposare, non abbia appreso il mestiere in questa, o in altra manifatturia.

6. E se assolutamente voglia prender in moglie una estera, che non abbia arte in mano, dal momento uscir debba dal luogo, di dove non sarà più considerato come Individuo, e senza speranza di potervi mai più ritornare.

7. Quei tali giovini dell'uno, e dell'altro sesso, che giunti sieno alla età di 16 anni senza essers impiegati nelle manifatture per mancanza di volontà, saranno mandati in Casa di correzione, col divieto di non poter mai più tornar nel luogo. E coloro, che impiegaticisi non abbiano nulla appreso per mancanza di applicazione, saran mandati in Casa di educazione, col divieto di non poter tornare nelle di lor case, se non istrutti.

8. Essendo lo spirito, e l'anima di questa Società l'eguaglianza tra gl'Individui, che la compongono, abolisco tra' medesimi le *Doti*, e dichiaro, che ciocchè da me sarà per beneficenza somministrato, come di sopra si è detto, in occasione di matrimoni, sarà solo per premio della buona riuscita, che gli sposi avran fatta nell'arte, e nel buon costume: beneficenza, che a loro accorderò col divino aiuto sino alla quarta generazione, dopo di che la donna porterà il solo necessario corredo; dovendo aver dopo la morte dei Genitori, la parte eguale coi maschi, come in appresso sarà prescritto.

## §. IV.

### *Degli Sposi*

Capo di questa Società coniugale è l'uomo. Natura gli deferì questo dritto: ma gli proibì nel tempo stesso di opprimere, e di maltrattare la sua moglie. Con tuono di maestà in ogni occasione gl'intima l'obbligo di amarla, di difenderla. e di garantirla da'pericoli, a'quali la sua debolezza la porterebbe. Il marito deve alla moglie la protezione, la vigilanza, la prevedenza, gli alimenti, e le fatiche più penose della vita. La moglie deve al marito la giusta deferenza, la tenera amicizia, e la cura sollecita per cimentare da più in più la cara unione. Impone ad essi natura questi sacri precetti non solo per ispirare sul di loro esempio ad ogni altro Individuo i sentimenti della Società, ma perchè divenendo Genitori, non sien i figli infelici, e negletti tra le dissenzioni, e le discordie domestiche: ed in luogo di presentar Cittadini buoni, ed utili alla Patria, gli dian discoli, e perversi. Or per seguire questo gran disegno della natura, sempre savia nelle sue operazioni, Io prescrivo, e comando ad ogni marito di questa Società di non tiranneggiar mai la sua moglie, nè di esserle ingiusto, togliendole quella ricompensa, che sia dovuta alla di lei virtù: ad ogni moglie, che rendasi cara al suo marito; che nelle cure, e ne'travagli sia la sua fedele compagna; e che l'onore richiami sul comun letto maritale le celesti benedizioni.

## § V.

### *De' Padri di famiglia.*

È il principal fine del matrimonio la procreazione della Prole. Divenuti gli sposi Genitori de figli, eccoli sottoposti ad altri più pesanti doveri, ed a più precise obbligazioni.

Il Padre è nell'obbligo di sovvenire, di assistere, di sostenere insiem colla madre i propri figli. Entrambi son tenuti di educarli, e di procurar loro uno stato di felicità in questo Mondo. Per le loro o sollecite o trascurate cure diverran essi l'oggetto o della loro compiacenza e contentezza, o del loro continuo rammarico. Per loro saranno membri utili, o disutili della Società; buoni, o viziosi; onorati, o infami; comodi, o bisognosi. A voi dunque, che già Padri siete, o a cui toccherà in sorte di esserlo, a voi comando di educar bene i vostri figliuoli. Se voi loro ispirarete a tempo l'amor della fatica, essi sarann'utili a se, a voi, alla Patria. Se l'ubbidienza, essi vi benediranno. Se la modestia, e la sobrietà, non avrann'occasione di vergognarsi. Se la gratitudine, e la carità, otterranno benefizi, e si guadagneranno l'amore di tutti. Se la temperanza, e la prudenza, saranno sani, e fortunati. Se la giustizia, e la sincerità sarann'onorati, e non sentiran rimorsi nel cuore. Se finalmente la religione, essi vivranno, e moriranno contenti. Questo è di tutt'i doveri l'articolo più importante: e perchè scorgo, che da esso deriva non solo la pace, e 'l ben essere delle famiglie, ma benanche la prosperità, e la felicità dello Stato, Io sono entrato a prendervi la principal parte.

## §. VI.

### *Leggi per la buona educazione de'Figli*

Già si è situata in Belvedere la Scuola normale, in cui s'insegna a'fanciulli, ed alle fanciulle sin dell'età di anni 6 il leggere, lo scrivere, l'abbaco; il catechismo della Religione; i doveri verso Dio, verso se, verso gli altri, verso il Principe, verso lo Stato; le regole della civiltà, della decadenza, e della polizia; i catechismi di tutte le arti; l'economia domestica; il buon uso del tempo, e quant'altro si richiede per divenir uom dabbene, ed ottimo Cittadino. Obbligo vostro sarà, che tutt'i vostri figli dell'età prescritta vadan nelle date ore del giorno alla scuola. Per renderli ancora utili a voi, allo Stato, e ad esso loro, e per non farli andare altrove a cercar la maniera d'impiegarsi, ho provveduto questo luogo di macchine, di strumenti, e di artisti abili ad insegnar loro le più perfette manifatture, e vi s'introdurranno ancora tutte quelle altre arti, che hann'immediato rapporto coll'introdotte, ad oggetto di aversi quell'insieme, che indispensabilmente vi si richiede per l'economia, e per la perfezione.

Vi saranno stabilimenti particolari pel buon ordine, e sistema delle manifatture, nei quali sarà fissato l'orario del lavoro secondo i dati mesi dell'anno.

I prezzi del lavoro d'ogni manifattura saranno fissi; ma il giovine, o la fanciulla apprendente salirà per gradi, e come andera perfezionandosi nell'arte, sino al prezzo, che godesi da'migliori artisti, nazionali e forestieri. Pervenuti a questo stato, se avran talento da portare la di loro opera ad un altro grado di maggior bellezza, e perfezione, si terran de'concorsi; e quello, o quella, di cui il lavoro sarà più bello, più esatto, e più perfetto, avrà per premio il distintivo di una *Medaglia d'argento,* ed in qualche caso anche *d'oro,* che potrà portare in petto; ed in Chiesa avrà la privativa di sedere per ordine di anzianità nel *Banco,* che sarà chiamato *Del Merito.* che sarà situato unicamente per i giovani di tal fatta alla parte sinistra dell'Altare.

Le cognizioni perfette della Divinità, la scienza di tutte le sociali virtù, l'amore, e la continua applicazione al lavoro, il desiderio di distinguersi per via di merito, il giusto compenso, che troveranno nella fatica, mi fanno sperare, che un giorno possan giustamente ereditare da voi tutto quello, che voi colli vostri sudori vi avrete onoratamente procacciato. Ed in questo ancora voglio, che siate distinti da tutto il resto de'miei Popoli.

## § VII.

### *Leggi di successione.*

Voglio, e comando, che tra voi non vi sian testamenti, nè veruna di quelle legali conseguenze, che da essi provengono. La sola giustizia naturale, e la natural equità sia la face, e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli succedano a'Genitori, e i Genitori a'figli. Abbian luogo i collaterali, ma nel solo primo grado. In mancanza di questi succeda la moglie, ma nel solo usufrutto. e fino a che manterrà la vedovanza. Dopo la di lei morte, e sempre nel caso di mancanza di tutti li sopradetti eredi, sian i beni del defonto del *Monte degli Orfani,* delle cui rendite si forma una *Cassa,* che chiamerassi degli *Orfani,* da amministrarsi per ora dal Parroco, che sarà obbligato di darne a Me conto.

Se poi rimangan degli orfani di padre, e di madre, i quali non sieno ancora in istato di lucrarsi colle proprie fatiche il cotidiano alimento, mia sarà la cura di mantenerli, e farli educare col prodotto della sopradetta *Cassa,* e col dippiù, che vi necessiti.

Abbian i figli porzion eguale nella successione degli ascendenti; nè mai resti esclusa la femina dalla paterna eredità, ancorchè vi sian dei maschi.

## § VIII.

### *De' figli di famiglia.*

Impressi dall' Altissimo fin da' primi momenti della creazione nei cuori de' Genitori i sentimenti di sì sviscerato amore verso de'figli, era senz'altro della sua Divina giustizia prescriverne a' medesimi il gran precetto di onorarli. Tante pene, tanti sudori, tanti affanni meritavano certamente un onorato compenso. Io che le veci di Dio sopra di voi sostengo, sull'esempio del suo tremendo comando, l'istesso precetto a voi rinnovo. Rispettate, o figli, i vostri genitori: ricevete con umiltà i loro avvisi, e le loro correzioni: soffrite volentieri anche i castighi ad emendazione de'vostri vizî, e de'vostri difetti: serviteli: soccorreteli: compiacetegli in ogni cosa: siate loro grati, e non dimenticate neppur un momento i benefizî ricevuti; e sopra tutto astenetevi da ogni atto, che possa offenderli. Questo il gran Dio vi precetta, e questo anch'Io vi comando. E se Dio maledice que' figli, che sono irrispettosi a'padri, Io li bandisco per sempre da questa Società, come mostri indegni di più stare nella medesima. Anzi perchè in essa non alligni razze di gente così inumana, condanno all'istessa pena colui, che essendo stato presente all'ingiuria, non sia corso immediatamente a darne parte a'Seniori nel Popolo, per passarne a Me prontamente l'avviso.

## § IX.

### *De' Fratelli.*

L'amore è l'anima di questa società. Dunque, voi, o *fratelli*, figli di un istesso padre, e che il latte succhiaste di una madre istessa, amatevi con vero amore; aîutatevi scambievolmente con vera premura; vivete fra di voi in perfetta concordia; nessuno abbia invidia dell'altro, e soffochi all'istante nel suo cuore quei sentimenti di odio, e di vendetta, che mai concepito abbia per qualche torto dall'altro ricevuto. L'offeso reclami l'autorità del padre, se vive, ed alle determinazioni di questi placidamente si sottometta, e si accheti. In mancanza poi del padre corra a'Seniori del Popolo, e la pace da loro implori. L'odio tra'fratelli e la più brutta, la più perfida, la più indegna, e scandalosa cosa, che possa vedersi sulla Terra.

## § X.

### *De' Discepoli.*

I Maestri equivalgono a' Genitori. Se i Genitori danno la vita, i Maestri danno la maniera di sostenerla. Quegli obblighi dunque, che i figli hanno a'Genitori, quelli stessi i discepoli hanno a'Maestri. Ad

essi debbono l'amore, e la gratitudine: ad essi la ubbidienza, ed il rispetto. La pratica per tanto di tutti questi doveri alla grata riconoscenza di tutte le loro cure Io anche a voi costantemente impongo.

## §. XI.

### *Dei Beneficati*

Se v'ha sulla terra creatura, che possa in certo modo gareggiare colla divinità, egli è senz'altro il Benefattore. Deve a questi il beneficato il prezzo del beneficio in tutta la sua estensione. Se, per esempio, un infelice vicino a perder la vita per la fame, trovi un anima benefica, che lo ristori, egli deve al Benefattore la vita: se lo soccorre ad uscir dalle miserie, a lui deve tutto quel comodo, che acquista: se lo porta ad esser felice, a lui deve tutta la sua felicità. Gli obblighi dunque dei beneficati sono sempre assoluti: a niuno di essi è lecito sconoscerlo senza la taccia d'ingrato. L'ingratitudine è un vizio così odioso, e detestabile, che rivolta tutta l'umanità. Ogni uomo ha interesse ad odiare l'ingrato, perchè riconosce in lui uno, che tende a scoraggiar l'anime benefiche, a bandir dal commercio della vita la compassione, la bontà, la liberalità, e quel santo desiderio di giovare, che forma il nodo più sacro della Società. Voi dunque quanti siete in questa Società, rispettate chi vi benefica: contestategli in ogni occasione i sentimenti della più sincera riconoscenza: soddisfate a tutt'i suoi desideri: non l'inducete mai a pentirsi di tutto quello, che vi fa: ma dategli continui motivi di spandere semprepiù sopra di voi le beneficenze, e di estenderle sul vostro esempio sopra degli altri.

## §. XII.

### *Dei Giovani.*

I vecchi e tutt'i maggiori di età avendo meritato da Dio il dono di essere in questo Mondo prima dei giovani, e quindi un dovere di questi venerarli, ed ubbidirl'in tutte le cose lecite, ed oneste. Nessuno per conseguenza può oltraggiarli: che anzi debbono tutti rispettare la loro veneranda età, ed ascoltare, e seguire i loro prudenti consigli. Se mai alcuno vi sarà tra voi, che abbia il temerario ardire di usar loro poco rispetto, e poca venerazione, il padre, o se questi manca, i Seniori del Popolo per la prima volta l'ammoniranno seriamente: per la seconda volta faranno dal figlio chieder perdono in pubblica Chiesa al vecchio offeso; e per la terza volta se ne passerà a Me l'avviso per espellerlo dalla Società.

## §. XIII.

*Dei Vecchi.*

Dovere però dei vecchi, e dei padri di famiglia sarà sempre dar ai giovani, ed ai figli il buon esempio non solo nell'esemplarità della vita, ma anche nell' amore della fatica; poichè se essi saranno sobri, religiosi, prudenti, laboriosi, modesti, tali saranno i giovani, ed i figli; e così si avrà nella Società quel fondo di virtù, che ardentemente desidero.

## §. XIV.

*Dei Seniori del Popolo. Tempo di eligerli, e loro doveri.*

Tra questi, comando, che in ogni anno nel giorno di S. Leucio se ne scelgan cinque dei più savi, giusti, intesi, e prudenti, i quali senza strepido giudiziario col dolce nome di *Pacieri*, e di *Seniori del Popolo*, di unita col Parroco, decidano tutte le controversie civili, e d'arti senz'appello: provvedano, e procurino, che nella Società non manchi nessuna delle cose di prima necessità; mentre liberamente si permette a chiunque voglia, di aprir Forni, Macelli, Cantine, ed ogni altra bottega di commestibili, ma coll'obbligo di tener le proviste per comodo della Società, dal principio fino alla fine dell'anno, e di vendere a giusto prezzo i generi, e non maggiore dell'assisa di Caserta, senza frode, e senz'inganno; e coll'obbligo speciale ai Venditori di vino di non far mai nelle loro botteghe o cantine giuocare a veruna sorte di giuoco, ancorchè lecito, o per ischerzo, sotto pena di essere immediatamente sfrattati dalla Società. Si assicureranno di tutti questi articoli i Seniori suddetti colle debite sicurtà; ed invigileranno sulla bontà dei generi, e su tutt'altro, che convenga, col massimo rigore, e colla più religiosa esattezza.

Sarà cura dei sopraddetti Seniori ancora d'invigilare rigidamente sul costume degl'individui della Società, sull'assidua applicazione al lavoro, e sull'esatto adempimento del proprio dovere di ciascuno. E trovando, che in ess' alligni qualche scostumato, qualche ozioso, o sfaticato, dopo averlo due volte seriamente ammonito, ne passeranno a me l'avviso, acciò possa mandarsi o in casa di correzione, o espellersi dalla Società, secondo le circostanze.

Della proprietà, e nettezza delle abitazioni sarà anche loro la cura, perchè da tutti si osservi; prendendone specialmente occasione nella visita degl'infermi, che dovranno giornalmente fare, per darmi distinto ragguaglio del numero di essi in unione del Medico, della qualità delle malattie, e dei soccorsi straordinari, di cui necessitassero.

Loro cura parimente sarà di dar' esatto conto dei Forestieri che capitassero nel luogo, e dovessero pernottarci; colla distinzione del motivo perchè siano venuti: in casa di chi rimangano, e per quanto tempo.

## § XV.

*Dell'inoculazione del Vaiuolo, e degl'Infermi.*

Vi sarà perciò una *Casa* separata totalmente dall'altre in luogo di aria buona, e ventilata, chiamata *degl'infermi*. In questa ne'debiti tempi di autunno, e di primavera, d'ogni anno si farà a tutt'i fanciulli, e le fanciulle della Società l'inoculazione del vaiuolo. In ess'ancora si trasporteranno tutti coloro. che saranno attaccati da morbi contagiosi, tanto acuti, che cronici. Per questa Casa vi saranno i suoi regolamenti particolari, riguardant'il buon governo non solo degli infermi, ma benanche l'economica amministrazione. Un Prete tra gli altri assisterà sempre in essa per comodo degl'infermi, ed ora l'uno, ora l'altro de'Seniori del Popolo tutte le mattine, e tutt'i giorni ne faranno la visita, per vedere, se tutt'è in buon ordine, se vi è la massima polizia possibile, e se gl'infermi sono assistiti tanti nello spirituale, che nel temporale colla massima esattezza, e scrupolosità. I medici, i medicamenti, le biancherie, e quant'altro occorre pel mantenimento del luogo, e degl'individui, tutto sarà sempre da Me somministrato.

## § XVI.

*Maniera di eligere li Seniori del Popolo.*

L'elezione de'sopradetti Seniori si farà, congregandosi tutti i Capi di famiglia, dopo della Messa solenne con tutto il rispetto, e con tutta la decenza nel salone del Belvedere, per bussola segreta, ed a maggioranza dei voti, sempre presidente il Parroco.

Dell'elezione se ne farà subito a Me rapporto per ottenerne la conferma, ed in virtù di essa potran godere dell'onorifica distinzione di sedere in Chiesa nell'altro *banco del merito*, situato a fronte di quello de'giovani dalla parte destra dell'Altare.

## § XVII.

*Degli Artisti poveri. Della Cassa di carità, e suoi regolamenti.*

Per effetto di quell'amore, ch'è l'anima di questa Società, e per quello spirito di fratellanza, che a ciascuno di voi deve far riguardare questa popolazione, come una sola famiglia, giusto è ancora, che se tra voi si trovi un'artista, privo di moglie, e di figli, o con questi, ma non in istato di lucrarsi il pane per loro, e pel povero padre caduto in miserie o per vecchiaia, o per infermità, o per altra fatal disgrazia, ma non mai per pigrizia, ovvero infingardagine; sia da tutti comunemente soccorso, acciò non si riducono nello stato di andar mendicando, ch'è lo stato più infame, e detestabile, che sia sulla terra.

Perciò siavi tra voi una *Cassa*, che chiamerassi della *Carità*, dalla quale sian codest'infelici comodamente soccorsi o per tutto il tempo della vita, o fino a che non sian rimessi in istato di potersi lucrare il pane. Avrà questa *Cassa* per fondo un rilascio di un tarì al mese, che ogni manifatturiere, che sia in istato di guadagnare più di due carlini al giorno, farà in beneficio della medesima; e di quindici grana al mese, per quelli, che guadagnino meno di due carlini al giorno. Sarà ess' amministrata dal Parroco, da'Seniori, e da'Direttori delle arti, i quali rilasceranno in beneficio della sopradetta *Cassa* quello, che più la pietà lor detti. Tutti daranno il voto nel caso di doversi soccorrere qualche infelice. L'esazione si farà nel seguente modo.

Tutti gli Artisti di qualunque condizione siano, saran descritti in uno *Stato*. Questo si affiggerà nell'atrio della Chiesa, dove ogni prima Domenica di mese, la mattina, dopo un dato segno di campana, che si chiamerà la *Carità* si troverà il Parroco, sempre che possa (o chi egli destinerà degli altri Sacerdoti) a ricevere da'medesimi la somma prescritta, che farà notare da ciascuno di proprio carattere in un libro, che appostatamente si terrà. Raccolta la *Carità*, si farà la numerazione degli Artisti colla nota, o sia Stato alla mano, e della moneta pagata in presenza de'Seniori, e de'Direttori; e si vedrà, se tutti anno adempito al lor dovere. Chi non abbia adempito, si noterà in un foglio, che si affiggerà in una tabella chiamata de' *Contumaci*, che si sospenderà appresso allo Stato degli Artisti, acciò ogn'uno sappia il contumace. Chi manca per tre volte, e non purgherà la contumacia, pagando nell' ultima volta tutto l' attrasso, sia cassato dallo Stato sopraddetto, e non goda più nè questo privilegio personale in caso di disgrazia, nè l'esequie. e gli altri suffragi, come in appresso si dirà. a spese della *Cassa* suddetta; su di che invigileranno rigorosamente i Seniori. Questa *Cassa* sarà chiusa a tre chiavi, delle quali una ne terrà il Parroco, un'altra li Seniori, e la terza finalmente li Direttori. A nessuno sarà mai lecito di disporre di un grano di essa per altro uso, in fuori di quello detto di sopra, e di quant'altro in appresso si dirà. Ogni anno fatta l'elezione de'nuovi Seniori del popolo, si farà la numerazione del danaro in essa esistente, e se ne farà la consegn'a nuovi Eletti insiem colle chiavi. Il Parroco, e li Direttori riterranno sempre le chiavi presso di loro, e solo si renderanno indegni di questa prerogativa coloro, che si mostreranno infedeli verso di essa. Appena entrati in governo i nuovi eletti prenderanno i conti dell'introito, ed esito da tutte le soprammentovate persone, e subito si rimetteranno a Me per poterli far esaminare, e discutere.

## §. XVIII.

### *Dell'esequie, e de' lutti.*

L'esequie sian semplici, divote, e senza distinzione. Il Parroco, e li soli Preti del luogo associeranno il cadavere senza esiger'emolumento

alcuno. Quando il cadavere sarà in Chiesa (ciocchè non si farà. se non ventiquattro ore dopo morto) si farann'ardere d'intorno al medesimo solo quattro candele. Ciascun Prete celebrerà per l'anima del defonto una Messa letta, ed il Parroco la cantata. Il cadavere di un Seniore del Popolo, che muoja in ufficio, sarà associato dal Clero, come sopra, e da tutti i Capi di famiglia, portanti avanti del medesimo le candele accese in riconoscenza de' buoni servizj prestati alla Società. Nella morte finalmente di un Direttore, o di una Direttrice di arti, oltre il Clero suddetto, vi anderanno ad associarli li giovani, e le giovani discepoli colle candele, come sopra. Tanto la spesa per le Messe, che per le candele, sarà fatta dalla *Cassa*, alla quale torneranno li residui di queste.

Non vi sian lutti, e solo nelle morti de' genitori, e degli sposi, per gli ultimi uffizi dovuti a'medesimi sia permesso alla tenerezza de'figli, delle mogli, e de' mariti un segno di duolo di un velo al braccio per l'uomo, e di un fazzoletto nero al collo per la donna per due mesi soli al più.

## §. XIX.

### *Della Patria.*

La Patria è la cosa più cara, che siavi sulla terra. Essa ha in custodia la roba, le spose, i padri, i figli, le madri, la libertà, la vita de'Cittadini. Ognuno trova in essa, come in un centro, tutte le sue delizie. Tutti dunque debbono ad essa tutti quegli obblighi, che di sopra si sono a parte a parte descritti. Ogn'uno deve teneramente amarla. Ogn'uno deve procurarle tutt' i beni, e allontanarle tutt' i mali. Ogn' uno deve difenderla a costo della roba, del sangue e della vita dagl' insulti, e dagli attacchi de' nemici. Dalla salute di tutti dipende la salvezza di ogn' uno. Più di tutti però essa esige da voi nelle occasioni la sua difesa. L'Agricoltore, che deve co'suoi sudori cacciar dalle viscere della terra il mantenimento per se, e per voi, non può la terra abbandonare. Se per darle soccorso corre all' armi, e gitti il pesante aratro, egli senza pane priva se, e gli altri di quella vita, che cerca salvarsi. Voi, voi, che per loro vivete, voi avete più stretti e più precisi obblighi a difenderla. Se voi dall'arti passate all' armi l' Agricoltore coi suoi sudori sosterrà voi sul campo, e farà vivere i vostri padri, i vostri figli, e le vostre spose tra i loro teneri amplessi. In vece dunque di menar vita oziosa ne'dì festivi, ed esporvi a'pericoli, dove l' ozio strascina, correte, dopo aver santificata la festa coll' adempimento del proprio dovere, e dopo di aver nelle ore determinate presentat' i lavori per riscuoterne la dovuta mercede, correte, dico, ad esercitarvi nel maneggio delle armi, che vi sarà insegnato dalle persone a tal oggetto più adatte, e vi saranno anche dei premj proporzionati per coloro, che in esso si distingueranno. A voi ancora spetta onorarla in tempo

di pace. Come i fiori fanno colla loro varietà ricco ricamo al verdeggiante prato; così voi colle vostre produzioni restituir le dovete quel lustro, e quello splendore, che un dì fece invidiarla a tutta Europa.

## CAPITOLO III.

### *Degl'impieghi*

Io intanto intento sempre a premiarvi, assicuro tutti gli abitanti di S. Leucio, che ad esclusione degli esteri, essi saran sempre impiegat'in tutti gl'impieghi, che vacheranno nel luogo; preferendosi però sempre fra i pretendenti il più abile, capace, e di buona condotta. Al nuovo impiegato non si darà, che la metà del soldo del defonto, quando quello lasci la vedova ( con figli che non siano ancora in grado di lucrarsi il proprio sostentamento ) alla quale si darà l'altra metà. Rimanendo poi la vedova sola, o con due figli almeno che guadagnino già due carlini al giorno per ciascheduno, resterà alla vedova il solo terzo, ed il rimanente si darà al nuovo impiegato, per averlo tutto alla morte della vedova.

## CAPITOLO IV.

### *Degli Artisti esteri*

Presentandosi Artefici esteri per essere ammessi al lavoro, dopo di aver esibiti i loro requisiti, o dato le notizie convenienti per farli venire e dopo esser stati provati; e trovati abili, volendosi fissare nel luogo, e godere di tutte le prerogative, e privilegi degli altri abitanti, dovranno per un'intiero anno dar non equivoche ripruove di ottimi costumi, ed assidua applicazione al lavoro per esservi ascritti; nel qual caso avranno l'abitazione, e gli utensili di sopra detti. Non trovandosi poi tali, saranno immediatamente rimandati via.

## CAPO V.

### *Delle pene generali contra i trasgressori.*

Tutte le leggiere mancanze, che si commetteranno dagli abitanti sopradetti, verranno economicamente punite a proporzione del fallo.

Minimo accidente contra il buon costume sarà punito con espellers'immediatamente dal luogo il colpevole, o colpevoli, e privars'immediatamente il Genitore, o i Genitori per un'anno di tutt'i proventi. e regalie.

A chiunque, sia uomo, o sia donna, ardisce mutare in menoma parte il metodo e la moda prescritta di vestire, sarà immediatamente proibito vestir più l'abito del luogo; per tre anni sarà considerato

com'estraneo; e sarà privo, come di sopra si è detto, di tutt'i proventi, e regalie, che dagli altri si godono.

Qualunque altro fallo, che sia suscettibile di pena di corpo afflittiva, ovvero infamante, verrà punito collo spogliars'immediatamente, e con il massimo secreto, il colpevole degli abiti del luogo, e sarà consegnato alla giustizia ordinaria.

Quest'è la legge, ch'Io vi dò per la buona condotta di vostra vita. Osservatela, e sarete felici.

# COMENTO E MEMORIA

SULLO

# STATUTO LEUCIANO

Carlo 3.° Borbone acquistò per comprovendita dai Signori Gaetani Conti di Caserta la tenuta di tal nome che si estendeva su 26 villaggi e casali, fra quali S. Leucio: quivi il figlio Ferdinando I. fondò una Colonia che volle addetta all'arte della seta: a conseguire tale disegno invitò valenti manifatturieri a trasmigrare in S. Leucio, invogliandoli con larghe promesse, massimamente patrimoniali: ne vennero da Genova, da Firenze, da Milano e da altre città d'Italia, e ne vennero pure dalla Francia, dalla Germania, e dalle Spagne — In allora, 1789 Re Ferdinando diè fuori un Editto, col quale ordinò politicamente ed economicamente nonchè civilmente la Colonia: quelli ordinamenti si inspirarono all'eguaglianza ed all'amore, di tal che per quelli il Re fu benedetto dalla umanità, e si ebbe il plauso degli storici e dei politici.

E per verità Pietro Colletta nella Storia del Reame di Napoli *(a)* in parlando di Re Ferdinando I. in rapporto della Colonia di S. Leucio dice così. . . . . « immaginò di fondare miglior colonia per » le arti, in luogo poco lontano dalla regia di Caserta. Scelse il colle » detto di S. Leucio dove alzò molte case *per abitazione dei coloni*, » altre più vaste *per le arti della seta*, e poi l'ospedale, la chiesa e » piccola villa per proprio albergo. Artefici *forestieri*, macchine nuove, » ingegnosi artifizî con grandi spese provvidde, e, ciò fatto, vi raccolse » per inviti e libera concorrenza 31 famiglie, che formavano un po- » polo di 214 — Date le regole delle arti e dell'amministrazione della » nascente società, egli scrisse la legislazione, delle quali toccherò bre- » vemente le migliori parti, giacchè quella fu *vera gloria* del Re, do- » cumento del secolo e impulso non leggiero alle opinioni civili.

E qui il Colletta rapportati taluni di quelli ordinamenti, prosegue « Per leggi tanto buone prosperò la colonia ed *arricchì*. Nata di 214 » coloni, è oggi, dopo 40 anni, di 823. Le opere d'arte sono eccellenti;

*(a)* Lib. 2, num.° XXXIII.

» gli operai furono felici sino a che le pesti delle opinioni politiche e » dei sospetti non penetrarono in quel recinto d'industria e di pace. » Ma quando il Codice — Leuciano — apparve, generò maraviglia nel » mondo. contentezza nei Napolitani, i quali benchè, sapessero non » essere del Re quei concetti, ne desumevano speranza di vedere allar- » gati nel regno i principî governativi della colonia.

Ed indi a poco lo stesso Colletta (a) narrato il viaggio di Ferdinando e Carolina di Napoli — 1790 — in Ungheria alla occasione della incoronazione del nuovo imperatore Leopoldo — ricorda pure che « gli » Ungheresi, poi che ebbero onorato il proprio re, fecero allocuzioni » in latino laudandoli delle eseguite riforme a pro dei popoli, *e fa-* » *cendo udire il nome di S. Leucio.* Tanto lunge si spande la buona » fama o la infamia dei principi! ».

Voler tutti quelli ordinamenti enumerare non sta nel nostro piano, e devieremmo dallo assunto per lo quale scriviamo; che perciò verremo riassumendo quelli che al proposito si affanno, e ciò, senza altro dir facendo, diciamo, che Re Ferdinando providde tra l'altro a' matrimonii, alla buona educazione de' figli, alle successioni, alla rappresentanza municipale, alla casa degl'infermi, alla cassa di carità, agli artisti esteri nei paragrafi che seguono sotta la ditta di doveri particolari.

## §. III.

### *Dei matrimoni*

In questo paragrafo dopo di essersi ricordato che la donna fu concessa da Dio all'uomo per sua ragionevol compagna, si prescrive e si sanziona al numero.

« 1. L'età del giovine non dovrà esser meno di 20 anni; e quella » della fanciulla di 16. Ed in queste circostanze nè anche sia loro » permesso di contrarre gli sponsali, fino che dal Direttore dei *Me-* » *stieri* (b) per lo giovine, e dalla Direttrice per la fanciulla non ven- » gano con attestati dichiarati provetti nell'arte, a segno di potersi » lucrar con sicurezza il mantenimento; ed allora — val dire con- » traendosi il matrimonio — in premio della lor buona riuscita *si con-* » *cederà da Me ad essi loro una delle nuove case, che ho espressa-* » *mente fatto costruire con tutto ciò, che è necessario pei comodi* » *della vita, e i due mestieri,* (c) *coi quali lucrar si possono il coti-* » *diano mantenimento* ».

E siccome quel Re voleva aumentata la popolazione, e d'altra parte sentiva il dovere di dover dotare le fanciulle comechè generate da quei

(a) Ivi num. XXXIV in fine.

(b) I mestieri eran due, l'uno la fabbricazione delle calze di seta, l'altro la fabbricazione delle stoffe.

(c) Qui la parola *mestieri* significa il telaio, il macchinario, l'uso degli opificii e di tutt'altro inservienti alla fabbricazione delle calze e stoffe di seta.

coloni che in San Leucio egli aveva invogliati a venire con larghe promesse patrimoniali, di cui sopra abbiam fatto cenno, così al numero

« 4. Essendo lo scopo di questa Società che tutti rimangan nel luogo; » quindi per impegnarli a restare, alle figliuole, che abbian imparata » l'arte, e voglion maritarsi fuori, non sarà dato altro, che soli du- » cati 50 per una volta *tantum*, e dal momento saran considerate » com'estere, senza speranza di mai più potervi tornare ».

E poichè, col progredir del tempo, la colonia, coi mezzi economici già dal Sovrano somministrati ai singoli coloni nella occasione dei matrimoni, aumentata sarebbe di numero e di fortuna, da non abbisognare più degli assegni del Re, così si statuisce al numero

« 8. Essendo lo spirito, e l'anima di questa Società l'eguaglianza tra » gl'Individui, che la compongono, abolisco trai medesimi le *Doti*, » e dichiaro, che ciocchè da Me sarà per beneficenza somministrato, » come di sopra si è detto, in occasione di matrimoni, sarà solo per » premio della buona riuscita, che gli sposi avran fatta nell'arte, e nel » buon costume: beneficenza, che a loro accorderò col divino aiuto » sino alla quarta generazione, dopo di che la donna porterà il solo » necessario corredo; dovendo aver dopo la morte dei genitori, la » parte eguale coi maschi, come in appresso sarà prescritto ».

Ciò pei matrimoni; passandosi con quell'editto sovrano a provvedere alle

## §. VI.

### *Leggi per la buona educazione dei Figli*

Dopo di aver quel Re ricordato d'aver instituita già in Belvedere (a) la scuola normale per il leggere, lo scrivere, l'abbaco soggiunge « Per » renderli ancora utili a voi — genitori — allo stato, e ad esso loro, » *e per non farli andare altrove a cercar la maniera d'impiegarsi, ho* » *provveduto questo luogo di macchine, di strumenti,* e di artisti abili » ad insegnar loro le più perfette manifatture, e vi si introdurranno » ancora tutte quelle altre arti, che hanno immediatamente rapporto » coll'introdotte, ad oggetto d'aversi quell'assieme, che indispensabil- » mente vi si richiede per l'economia, e per la perfezione.

« Vi saranno stabilimenti particolari pel buon ordine, e sistema » delle manifatture ».

In seguito, e là ove discorresi nel seguente:

## §. VII.

### *Delle Leggi di successione.*

« Voglio e comando — dice quel Re — che tra voi non vi sian testa- » menti, nè veruna di quelle legali conseguenze, che da essi proven-

(a) Ora propriamente San Leucio.

» gono. La sola giustizia naturale, e la natural equità sia la face, e la » guida di tutte le vostre operazioni. *I figli succedono a' genitori, e i » genitori a' figli.* Abbian luogo i collaterali, ma nel solo primo grado. » In mancanza di questi succeda la moglie, ma nel solo usufrutto, e » fino a che manterrà la vedovanza. Dopo la di lei morte, e sempre nel » caso di mancanza di tutti li sopradetti eredi, sian i beni del defunto » del *Monte degli Orfani,* delle cui rendite si forma una *Cassa* che » chiamerassi degli *Orfani*, da *amministrarsi* per ora dal Parroco, che » sarà obbligato di darne a Me conto.

« Se poi rimangon degli orfani di padre e di madre, i quali non sieno » ancora in istato di lucrarsi colle proprie fatiche il cotidiano alimento, » mia sarà la cura di mantenerli e farli educare *col prodotto della so-» pradetta Cassa,* e col dippiù, che vi necessiti.

E volendo Re Ferdinando dare esistenza politica a' coloni elevò San Leucio a Comune autonomico, quantunque avesse voluto che Colonia si nomasse quella società di artefici, e che Seniori si chiamassero i Consiglieri e seniorato altresì si addimandasse la riunione di questi; imperocchè le parole non cangian la natura intrinseca delle idee, come la forma non immuta la sostanza intima delle cose.

E per fermo nel

## §. XIV.

### *De' Seniori del Popolo. Tempo di eligerli, e loro doveri*

« Egli comanda che tra questi, ossia tra li più vecchi in ogni anno, « nel giorno di S. Leucio se ne scelgan cinque de' più savj, giusti, in-« tesi e prudenti, i quali senza strepito giudiziario, col dolce nome di « *Pacieri* e di *Seniori del Popolo*, di unita col Parroco, decidano tutte « le controversie civili, e d'arti senz'appello.

Che perciò egli il Re loro deferì l'amministrazione della giustizia civile eziandio, ed indi seguita così.

« provvedano, e procurino — i seniori — che non manchi alcuna delle « cose di prima necessità; mentre liberamente si permette a chiunque « voglia, di aprir Forni, Macelli, Cantine, ed ogni altra bottega di « commestibili, ma coll'obbligo di tener le provviste per comodo della « Società, dal principio fino alla fine dell'anno.

E con ciò indubitatamente creò l'uffizio annonario, che anzi è a ritenersi per indubitato in fatto, che così è, di aver avuto mai sempre la Municipale Colonia di San Leucio il suo Sindaco nella persona del 1.° Seniore cui è stato mai sempre affidato lo stato civile, di aver avuto la sua Giunta nei seniori, di aver avuto eziandio il Cancelliere ossia Segretario e un Vice Cancelliere col nome di ajutante, di aver avuto infine mai sempre il suo bilancio o Stato Discusso soggettato all'approvazione del Re — Di tal che cangiati i nomi la Colonia ha sempre

avuto Vita automatica e Municipale, a segno che nella circoscrizione territoriale del Reame di Napoli del 1815 sta detto di essser S. Leucio Comune del Circondario di Caserta, ed i Francesi durante la loro occupazione non fecero altro che cambiare il nome di Colonia in quello di Municipio.

Re Ferdinando provvide pure

## §. XV.

*Alla inocuculazione del Vaiuolo ed agli infermi.*

E volle la così detta *Casa degl' infermi* per li fanciulli di ambo i sessi all'occasione della inoculazione del Vaiulo, e per gl'infermi; e per le spese occorrevoli disse così « I medici, i medicamenti, le biancherie, » e quant'altro occorre pel mantenimento del luogo, e degli indivi- » dui, tutto sarà sempre da me somministrato.

E prevedendo la possibile povertà degli artisti, fondò una Cassa di carità, e però nel

## §. XVII.

*Degli Artisti poveri. Della Cassa di Carità, e suoi regolamenti*

si occupa; e qui si noti come il Sovrano volle che ciascun artista che avesse guadagnato più di due carlini (85 Cent.) al giorno, avesse versato in questa cassa carlini due (85 Cent.) al mese, e grani 15 (63 Cent.) vi avesse versato per ogni mese quell'artista che avesse gnadagnato meno di 85 Cent. al giorno — E si noti pure che questa cassa in prosieguo di tempo divenne municipale, poichè aumentò il suo fondo tanto per li detti mensili versamenti, quanto per li donativi ricevutisi dalla Colonia dai sovrani nazionali e dai principi esteri, ed invertì il suo scopo, quello cioè dell'aiuto a darsi agli artisti poveri, in quello di fondo attivo della municipale Colonia, precisamente quando nel 1822 si ebbe la Colonia donato da Re Ferdinando IV. la vasta tenuta del fazio in quel di Vitulaggio, Mandamento o Pretura di Pignataro Maggiore, della estensione di moggia 150 Napolitane.

Infine con l'Editto in disamina al Capitolo IV. Degli Artisti esteri si provvede al caso che artisti esteri avessero voluto fissar loro stabil dimora nella Colonia, come taluni dei primitivi fatto già avevano, e si dispone per cotestoro un anno di noviziato, e loro dopo di questo si promette *l'abitazione e gli utensili di sopradetti.*

Nel decennio Francese la Colonia venne rispettata rispettandosene lo statuto di Ferdinando I. dianzi discorso, e solo fu cangiata come dicemmo la denominazione di Colonia in quella di Municipio. Ritornati i Borboni, la Colonia riprese il suo primitivo nome, e proseguì

ad esser retta dalla stessa legge di fondazione del 1789. Conseguentemente all'ombra di quella benefica legge non è a dire di quanto aumentò la popolazione e la ricchezza della stessa: basta dir col citato Pietro Colletta che « dopo 40 anni li 214 individui in 31 famiglie ivi » convenute, crebbero a 823, la colonia prosperò ed arricchì » massimamente poi venuta che fu nel Reame di Napoli la figlia di Casa Savoja Maria Cristina, la quale passava quotidianamente suoi giorni tra i coloni Leuciani, loro profondendo doni ricchezze e protezione.

Tale lo stato della colonia fino alla morte di quella Regina stripe di Eroi, poichè da quell'epoca in poi la fu non solo preterita ma manomessa, comechè le arti non più dirette da'probi ed intelligenti coloni Leuciani ma da avventurieri, che venuti poveri di sostanze ne partiron ricchi; e direm pure che quella popolazione così buona, da non aver mai alcuno di essa patito condanna penale qualsiasi, fu facil preda dell'attuale Parroco, che sendo per la legge fondamentale, come già abbiam chiarito, Presidente del Seniorato ed il *factotum* del paese, e come tale riunendo in se il duplice potere civile ed ecclesiastico, con un cinismo senza esempio e che spaventa manomise e tuttora manomette i diritti dei coloni di accordo con alcuni uomini tristi che vogliono ad ogni costo dispogliarli d'ogni ben di Dio e degli uomini.

Ed in tale stato la rivoluzione del 1860 trovò la colonia, cioè una popolazione buona, manifatturiera, e lontana dai vizî che infestano le città, vessata e manomessa però dagli uomini del potere e dal proprio parroco. Sperarono i coloni nel risveglio nazionale, e nell'unità legislativa e politica de'popoli italiani, e credettero d'immegliare lor condizioni politiche ed economiche all'ombra di tale unità, ma s'ingannarono, poichè, come dimostreremo, peggiorarono *politicamente* ed *economicamente*.

E per fermo *politicamente* peggiorarono, poichè mentre quella Colonia è parte integrante del regno d'Italia pure non vive la vita politica de'Municipi d'Italia; dessa di fatti si regge tuttora con la legge del 1789 e però a Seniorato sotto la presidenza del Parroco, quando che governar si dovrebbe a norma della vigente legge comunale e provinciale, di cui godono tutt'i cittadini d'Italia, e senza ingerenza di persona ecclesiastica avente cura di anime. Tale eccezionalità, ed a meglio dire siffatta anormalità, bandita dallo Statuto Costituzionale del 4 Marzo 1848, pubblicato nelle Provincie Meridionali al 4 Settembre 1860, e propriamente dallo articolo 24 dello stesso il quale sanzionava così — « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, » sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti » civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve » le eccezioni determinate dalla Legge » e dallo articolo 81 col quale vien detto « Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata » tale anormalità, diciamo, si spiega facilmente quando si riflette che sendo la colonia Leuciana ben ricca per li assegni fattile, da Ferdinando I. e

da'successivi re e principi viene agognata da'municipi contermini tra quali quello di Caserta, che intende ad ogni costo aggregarsela per impinguare il suo patrimonio; e però quantunque più pratiche iniziate si fossero per costituire detta Colonia a Municipio automatico, queste han sempre patite degl' incagli per opera del finitimo Municipio di Caserta.

Segue dal fin quì esposto che realmente i Leuciani con la unificazione legislativa de' vari stati d'Italia *politicamente* peggiorarono; e pegioreranno sempre e più fino a quando non vengano a costituire un Municipio organato a norma della vigente Legge Comunale e Provinciale.

Peggiorarono pure *economicamente;* dappoicchè dichiarati; in virtù del Decreto Dittatoriale del 12 Settembre 1860, beni nazionali quelli della cessata Casa Borbonica; nominata, per virtù dell'altro Decreto Dittatoriale del 23 dello stesso mese ed anno, una commessione temporanea con l'incarico d'inventariare li beni mobili ed immobili della stessa Casa Borbonica, e di provvedere alle cose urgenti; affidata, con altro Decreto Dittatoriale del 19 Ottobre dello stesso anno 1860, l'amministrazione della detta Casa Reale alla Sopraintendenza istituita coll'altro decreto del 9 detto in persona del Principe di Lequile, dal quale l'amministrazione de'detti beni dovea dipendere, quelli stabilimenti fondati in San Leucio furon chiusi, la Sopraintendenza anzidetta s'impossessò degli opifici e d'ogni cosa che ivi rattrovavasi in modo più che Vandalico *e che il tacer fia bello;* i coloni quindi, gente esclusivamente manifatturiera, caddero nella più desolante miseria ed in questa languiscono privi di lavoro da oltre gli anni cinque, ed angariati per dippiù dal Parroco locale, che la seguita a fare da Presidente del Consiglio de'Seniori, e che qual Giano oggi la fa da liberale a solo fine di restar fermo al suo posto e così angariare per angariare, come prima del 1860 pur faceva come uomo attaccato che anzi immedesimato al cessato governo!!

Non pertanto li coloni Leuciani han sempre sperato che sedate le burrasche politiche del 1860, e che sempre burrasche sono quantunque pel meglio, ritornato l'imperio delle leggi, loro restituito si fosse il mal tolto, cioè gli stabilimenti ed altro che indi a poco proveremo di loro esclusiva spettanza, e così lucrarsi il pane cotidiano, faticando all'ombra della novella avventurosa ora, e delle novelle leggi unificatrici, ma finora han dovuto perdurare nello inganno e nello errore, e vi perdureranno fino a che loro non si faccia *giustizia.*

È per verità con l'articolo 2.° della Legge 10 agosto 1862 si dice così

« All'elenco dei beni stabili annesso alla legge del 24 giugno 1860
» è sostituito l'elenco *A* annesso alla presente, e tornano a far parte
» delle sostanze del Demanio Nazionale gli stabili assegnati alla Corona
» colla stessa legge e col decreto del Prodittatore delle Provincie Na-
» politane del 19 ottobre 1860, che sono indicati nell'elenco B.

Nell'allegato A poi sta detto

— *Caserta* —

« Palazzi di Caserta e di San Leucio coi boschi e giardini non frut-
» tiferi che formano le delizie reali e col dritto dell'acqua

E nell'allegato *B* sta precisato

— *Caserta* —

« Molini di Caserta e condotto Carolino..... *ed ogni altra terra o*
» *fabbricati estranei a quelli assegnati alla Corona coll'elenco* A.

Da ciò la conseguenza, che il Demanio ritrae, di essere i fabbricati e le terre addette agli stabilimenti serici ed alle filande in quel di San Leucio beni nazionali, e però di proprietà e di possesso del Demanio dello stato, quando che, come abbiam cennato e meglio dimostreremo, sono di proprietà e di uso esclusivo dei coloni Leuciani.

In base di questa legge furon compilati tra gli agenti del Demanio e del Ministro della Real Casa gl'inventarî, a norma dell'articolo 3.° della stessa; e poscia con istromento per Notar Pezzella di Caserta del 23 maggio 1865 il Demanio ha dato in fitto ad un tale Giulio Giacomo Dumontet fu Giambattista, di origine francese ed ora naturalizzato italiano, domiciliato in Napoli « lo stabilimento serico di San Leucio,
» con tutti gli edifizî addetti alla manifatturazione e fabbricazione delle
» seterie, la Casa di Belvedere col giardino attinente, la filanda, il
» casamento sito a sinistra dei Cancelli di ferri detto la Trattoria, il
» luogo detto la Vaccheria, la caduta delle acque nella sua più ampia
» quantità, il tutto con i meccanismi, attrezzi, ed utensili relativi
» nello stato in cui si sarebbero rattrovati nel momento della con-
» segna.

Ed il Dumontet alla sua volta, come da altro istromento per notar Tavassi di Napoli del 28 seguente mese di settembre, ha stipulato, sotto la forma apparente di un associazione in partecipazione, una sublocazione *di tutta quella roba*..... con Mariantonia Ventura Tadiglieri, pubblica mercantessa, con Cesare Pascal fabbricante, ambo di Napoli, e con Giovanni Grauso, altro fabbricante, di Sala di Caserta.

Sapete per quanti anni si è contrattata la locazione e la susseguente sublocuzione? per anni 24!

E sapete per quale mercede e sotto quali oneri? Bisogna leggere e l'uno e l'altro contratto per fremere di sdegno e piangere di pietà! Il furto, sì il furto lo più spodurato, la malafede la più schifosa regolarono quella locuzione — Ma della disamina dell'uno e dell'altro contratto sarà di proposito ragionato in altro scritto, poichè al presente noi non ci versiamo che a revindicare a pro della Colonia Leuciana il sacro diritto di proprietà di tutti quei cespiti; ed una volta che questo diritto sarà revindicato quelle contrattazioni cesseranno di aver esistenza giuridica, e ritorneranno nel nulla dove non dovevano mai sortire per decoro della umana natura!!!

Sicchè sollennizzata la locuzione tra il Dumontet e la Direzione Demaniale di Caserta, fu sollecito, due giorni dopo della sublocuzione, propriamente due giorni dopo mentre poteva anche far prima, quel

Direttore in data del 30 Settembre ultimo officiare il Seniorato della ex Colonia Leuciana « che dovendosi nel 10 seguente mese di ottobre » procedere a pro del Dumontet alla consegna dello Stabilimento Se- » rico di S. Leucio, e poichè — son parole proprie di quell'uffizio — » fra locali concessi al medesimo sono compresi il casamento sito a » sinistra dell'entrata dei cancelli di ferro detto la Trattoria. ed il luogo » detto la Vaccheria, coll'obbligo però di provvedere all'alloggio delle » famiglie Leuciane che ora vi si trovano — oh la bella pietà!... — » così si prega la gentilezza di cotesto onorevole Seniorato a voler pre- » venire le famiglie stesse, onde possa liberamente accedere in detti » locali la commessione che dovrà occuparsi della descrizione dei » medesimi.

Venuta dappoi la Commessione ebbe accesso in talune case coloniche ed uscendo da palo in pertica, e a forma di soliloquio fissò la somma di *poche lire annuali* per ciascuna di quelle case, e di queste la più grossa fu di lire 35!!

Tal'è la storia della origine, dello incremento, e delle vicissitudini della Colonia Leuciana. E questa Colonia Leuciana ispirandosi al diritto sacro di proprietà ed all'altro non men sacro del possesso, avente a base il titolo più che giuridico della storia e dei fatti per quella enarrati, volendo alla pur fine alzare una voce, diretta alla revindica di quel diritto, di quel possesso, di quei fatti, e di quella storia, ricorre alle Signorie Loro. onorevoli deputati del Parlamento Nazionale. affinchè quel diritto alla proprietà loro venga guarentito da una legge, comechè una legge di quel diritto li ha ingiustamente dispogliati.

E quantunque da quanto fin quì si è detto ne dispenserebbe da ogni altra disamina, chè i fatti istessi narrati dimostrano la santità di quel diritto, pure affinchè il camino sia più logico e chiaro abbiam creduto che il Parlamento abbia a versarsi su le ricerche e su le questioni che seguono.

Le case di abitazioni con quant'altro è necessario a'comodi della vita, ed i due mestieri, largiti da Re Ferdinando I Borbone a'singoli coloni Leuciani tanto alla occasione delle trasmigrazioni degli stranieri nella colonia, quanto alla occasione de'matrimonii, ed in ogni altra guisa dati sono proprietà esclusiva de'rispettivi assegnatarii coloni?

Lo stabilimento serico-cotoniero con li relativi opificii, fabbricati e terreni adiacenti è di assoluta ed esclusiva proprietà comune, in quanto all'uso. di tutt'i coloni, e come tale della Colonia Leuciana?

Ritenuta l'affermativa delle due precedenti questioni debbesi coerentemente modificare l'Elenco *B* alligato alla legge 10 agosto 1862?

L'ex Colonia Leuciana ha tutti gli elementi di legge per elevarsi a Municipio, e questo indipendente e distinto da ogni altro?

Pria di venire alla disamina delle proposte questioni, uopo è riandare sommariamente della *Origine e progressi della Colonia di San Leucio,* tale e quale lo stesso fondatore Ferdinando I Borbone ce la narra nella introduzione al suo editto fondamentale della Colonia

del 1789, del quale editto nel principio di questa scritta abbiam cennato. E ciò senz'altro dir, facendo, diciamo:

Che, aumentata la popolazione di San Leucio a 134 individui, e prima del 1789, Re Ferdinando I stabilito aveva una casa di educazione pei fanciulli e per le fanciulle nell'antico casino dei Principi di Caserta chiamato di Belvedere: riconobbe quel Re che quei fanciulli e quelle fanciulle, giunte all'età in cui compiti avrebbero quegli studi, sarebbero rimasti senza far nulla, o avrebbero dovuto trasmigrare altrove, e però quel Re rivolse altrove le sue cure, e pensò di ridurre quella popolazione che sempre più cresceva, utile *allo Stato, alle famiglie, e ad ogni individuo di esse in particolare;* e spiegandone il come quel Re dice: utile allo *Stato* introducendo una manifatturia di sete grezze e lavorate, per indi perfezionata servir di modello ad altre più grandi: utile alle *famiglie* dando ai loro figli fin dalla fanciullezza mezzo da lucrar col travaglio per essi e per tutta la famiglia, del pane, da potersi mantenere con comodo e polizia; utile infine ad ogni *individuo* in particolare garentendo loro il diritto al lavoro. Egli quel Re dice, che a tale scopo aveva fatto ingrandire la casa di Belvedere per *riunirvi tutto il lavorio e le manifatture*, CHE ERANO DISPERSE NELLE DIVERSE ABITAZIONI, ed aveva fatto edificare delle *nuove case* ed altre n'erano in costruzione *per comodo di quei giovani prossimi ad unirsi in matrimonio*, e per quegli *artefici forestieri che si fossero* FISSATI nel luogo, quando che già taluni avean fissata loro stanza nella Colonia ed altri stavan facendo il noviziato di un anno per fissarvicisi.

Spirito adunque, diciamo noi, della fondazione della Colonia fu la educazione non solo ma l'avvenire di quegl'individui quivi congregatisi; uno dei mezzi poi diretto a conseguire quel fine fu lo stabilimento serico-cotoniero garentito a'coloni già convenuti e da convenire in San Leucio.

Premesse tali idee generali, passiamo alla disamina delle preposte questioni.

## 1.ª E 2.ª QUESTIONE

Se scopo e mezzo di Re Ferdinando fu quello di dare e di garentire a coloni una stabil dimora, se con tale promesse egli li invogliò a trasmigrare in San Leucio da paesi lontani, se i primitivi abitatori della Colonia abbandonarono i luoghi che li aveva veduti nascere e si fermarono stabilmente in San Leucio, ivi portando i loro Penati e i loro affetti e le loro sostanze, si strinse tra il Sovrano e gli abitatori di San Leucio un patto, che direm pubblico, le cui conseguenze furono e sono che i coloni sono a ritenersi *inamovibili*, ed il Sovrano obbligato a dar loro, come diede l'asilo e però sotto di un tal rapporto i coloni non posson partir ostracismo qualsiasi.

Nè può sul proposito objettarsi, che la conseguenza suddetta in ordine all'obbligo del Sovrano non militi tuttavia quasi che i coloni Leuciani pretender potessero dall'attuale loro Re Vittorio Emma-

nuele Secondo altri asili o case di abitazioni. poichè Re Ferdinando provvidamente sentì che quest'obbligo per lui stava fino alla quarta generazione, e noi ne abbiam di già addotta la ragion determinante, val dire di aver quel Sovrano preveduto che al compiersi la quarta generazione la Colonia sarebbesi di già, come è avvenuto, accresciuta di popolazione ed arricchita a segno da poter di per se progredire; e però la objezione manca del suo punto di appoggio, qual' è il sostrato di fatto, e come tale indiscutibile.

Inoltre: posto in fatto, su che non è a dubitarsi per le cose narrate, che Re Ferdinando I promise in occasione de' matrimoni tra i coloni una delle nuove case. fatte espressamente costruire, con tutto ciò che era necessario pei comodi della vita, e promise puranco i due mestieri, val dire i telai, le macchine ed altro inserviente alla manifatturazione delle calze di seta e delle stoffe; se questi matrimonii seguirono tra i coloni, come dall'aumentata popolazione e da'registri dello stato civile di quella Colonia si deduce e si dimostra, è un logico conseguente, ed un fatto permanente che quelle abitazioni con tutto ciò che era necessario pei comodi della vita, nonche i due telai vennero dal Re assegnati agli sposi; e quelle e questi sono come furono fin dalla donazione proprietà esclusiva de'singoli coloni cui dati furono.

E per dippiù, se de'coloni forestieri, e molti ve ne furono, si ritirarono in San Leucio, ed ivi fecero il noviziato nelle arti e nel costume loro dettato dal fondatore e Re, sotto la espressa condizione, patto e promessa della casa di abitazione e dei due mestieri; quei coloni forestieri i cui figliuoli nacquero in San Leucio ed ivi tuttavia pur stanno, vantano l'esclusivo diritto di proprietà su quelle case e su quei mestieri.

Di più: posto altresì in fatto, che istituita da Re Ferdinando I. la Cassa di Carità; se in questa affluirono li doverosi risparmi di centesimi 85 a centesimi 63 dei coloni artefici per lungo volger di anni loro prescritto dal Re fondatore; e per dippiù se in questa cassa furon versati i doni alla Colonia fatti da Principi e Re Nazionali e Stranieri, e precipuamente la pingue rendita del vistoso predio rustico detto il Fazio di moggia 150 napolitane, posto in quel di Vitulaccio; e se in fine per l'aumentato suo fondo di Cassa quella fu invertita in Cassa Municipale, con le di cui rendite quella Colonia aumentò i fabbricati, ridusse a coltura e rese fruttiferi i suoli infruttiferi, migliorò le industrie ed i vecchi fabbricati, creò infine dei capitali mobili fruttiferi, al presente la Colonia Leuciana non può essere di quei beni spogliata comechè non può esservi legge che approprî allo Stato le particolari sostanze d'individui e di paesi.

In fine se sta per fatto incontravertibile, che i coloni di origine han sempre *civilmente* posseduto quelle proprietà urbane e rustiche, e con tale carattere le hanno trasmesse ed a parti eguali ai di loro legittimi eredi, a mente dello Statuto Leuciano; se questo possesso così *naturale* e *civile* ha avuto sua durata dalle origini della Colonia fino

al presente, i coloni Leuciani per quelle case di abitazioni, per quelle adiacenze e dipendenze, per quei mestieri vantano altro titolo giuridico di proprietà, fondato sul possesso, val dire la più lunga *prescrizione.*

Ciò in quanto alle abitazioni dipendenze e luoghi annessi alle stesse nonchè pei due mestieri con li relativi macchinarî. E lo stesso sta per fatto e per dritto in ordine allo Stabilimento Serico-Cotoniero e loro dipendenze; imperocchè Re Ferdinando I. volle garentire a'coloni il diritto al lavoro, e tra cotestoro — si badi bene — *esclusivamente,* giusta la legge di fondazione; e di vero per tale garentia promessa e pattuita così sollennamente in un editto, che gli procurò, al dir del Colletta, *vera gloria,* e gli riunì tutto il lavorio e le manifatture sparse nelle diverse abitazioni — lavorio fatture ed abitazioni già di esclusiva proprietà dei primitivi coloni — nella casa di Belvedere, facendo questa ingrandire; è indubitato che questa casa di Belvedere non possa esser usurpata dal Demanio a danno dei coloni manifatturieri, si perchè dal fondatore assegnato a'coloni come luogo di travaglio, si perchè i coloni esclusivamente così e non altrimenti l'han sempre posseduta dalla fondazione fino allo ingiusto spoglio fattosene a di loro danno nel 1860. Lo stesso è a dirsi per la Vaccheria, luogo ove è lo stabilimento cotoniero, e per tutti li giardini e locali annessi a'singoli opificî, i quali tutti sono di uso esclusivo per non dir di proprietà esclusiva de'coloni Leuciani.

Di tal che uopo è concludere che le case di abitazioni con quanto altro è necessario a'comodi della vita, nonche i due mestieri con li ordigni a macchinarî corrispettivi sono di proprietà esclusiva de'coloni, cui furon trasmessi abdicativamente e traslativamente dal Sovrano alla occasione, tra l'altre, de'matrimoni e delle trasmigrazioni: lo stabilimento Serico e Cotoniero cioè Belvedere e Vaccheria e Trattoria con tutte le dipendenze ed accessioni sono di uso esclusivo e comune de'soli coloni Leuciani, e non più proprietà della cessata Real Casa Borbonica e per essa della regnante Casa di Savoja, da chi il Demanio Nazionale, per la legge del 10 agosto 1862, avuto lo avrebbe.

## 3.ª QUESTIONE

Ritenuto quanto di sopra si è detto e ragionato è un logico-legale conseguente quello di doversi dal Parlamento Nazionale modificare l'elenco *A* alligato alla Legge 10 agosto 1862, dichiarandosi che i beni anzidetti non debbano far parte di quelli del Demanio Nazionale, poichè quella Legge avrebbe ingiustamente spogliato i coloni e la Colonia delle di loro proprietà e dei loro usi; ed è pur bello e giusto che il Parlamento Nazionale faccia questa giustizia onde i popoli d'Italia e massimamente quelli Meridionali benedicano sempre la novella era che gli ha aggregati alle altre parti d'Italia sotto lo scettro del Re Galantuomo.

# MUNICIPIO

## 4.ª QUESTIONE

Notammo nel fatto come la Colonia di San Leucio abbia mai sempre formato una Società indipendente e distinta da ogni altra Società, Municipio e Comune; come pure abbia mai sempre avuto la sua amministrativa rappresentanza collettiva nel Consiglio de' Seniori, il suo Sindaco ed uffiziale dello Stato Civile nel primo Seniore, e la sua Giunta nel Consiglio istesso, compenetrandosi però il Consiglio e la Giunta nelle stesse persone; come abbia pure e sempre avuto il suo bilancio attivo e passivo, soggettato alla approvazione non delle superiori autorità amministrative, ma alla approvazione del Re, che ne faceva le veci.

Notammo puranco nel fatto come il Governo Francese, rispettando quella Società ed i suoi ordinamenti, non fece che cangiare il nome di Colonia in quello di Municipio, poichè rattrovò in quella instituzione i germi non solo ma l'organico proprio del Municipio.

Notiamo ora che col Real Decreto del 1 maggio 1816 in approvarsi la circoscrizione del Regno in provincie, distretti e comuni, con l'articolo 3.° si disse così:

« Ogni provincia è suddivisa in distretti, ogni distretto in circonda-
» rii, ogni circondario in comuni: e la circoscrizione rispettiva, ed i
» capoluoghi dei distretti e circondarî in cui debbono risedere le am-
» ministrazioni distrettuali e circondariali sono indicate nel Quadro
» annesso alla stessa legge. L'amministrazione municipale dei comuni
» riuniti dovrà risedere nel comune *numerato* da cui l'amministrazione
» stessa prenderà il nome ».

Nel quadro annesso a detta legge, il Circondario di Caserta è così segnato

## CIRCONDARIO DI CASERTA

| NUMERO de' COMUNI | COMUNI | POPOLAZIONE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | de' luoghi riuniti | de'Comuni principali | del Circondario |
| 11 | Caserta e Casali | » | 18168 | 20654 |
| 12 | Morrone | » | 2006 | |
| 13 | *San Leucio* | » | 480 | |

Epperò San Leucio sotto al Numero 13 de'*Comuni* della Provincia di Terra di Lavoro, Distretto di Caserta è riconosciuto per comune *distinto* con propria amministrazione municipale.

Ora notiamo che quella Società Leuciana sempre nel fatto è stata riguardata quale istituzione comunale da tutte le Autorità del Reame, e ciò tanto nelle relazioni officiali ed officiose quanto in quelle tutte proprie de'Comuni; di guisa che al presente ancora in dette relazioni — quantunque partite dal Seniorato ed al Seniorato indiritte — quella Società nella sostanza della sua vita amministrativa sviluppa sott'il nome di Seniorato e di Colonia la capacità giuridica e *propria del Comune;* quantunque i suoi giovani dalla sua fondazione e per virtù del proprio Statuto fondamentale organizzati si fossero in milizia cittadina instruita da uffiziali del Reale Esercito, vestita di abiti e fornita di arnesi militari — pure dal 1860 in poi volentierosa ha dato i suoi figli pel servizio della Patria e del Re, comechè rientrata nel diritto comune.

Or se ciò sta in fatto — in quanto alla storia ed al fatto istesso — non debbesi far altro che cangiare — come fece il Governo Francese, e come trovasi sancito nella legge della circoscrizione territoriale dell'ex Reame — il nome di Colonia in quello di Municipio o Comune; chiamare Comunale il Consiglio del Seniorato, Sindaco il Primo Seniore, e separare le attribuzioni della Giunta da quelle del Consiglio — Opera così facile debbesi praticare, e nulla più, perchè San Leucio possa appellarsi Comune; imperciocchè, giova qui pur ripetere, le parole e le forme non cangiano le idee ed i fatti intimi alle cose.

Invano direbbesi — come già si è detto e certo si dirà — che essendo gli abitanti di San Leucio inferiore a' 4,000 vi si oppone l'art.° 15 della Legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865; imperocchè quell'articolo 15 presuppone il caso di una borgata o frazione di comune; *già costituito,* che voglia costituirsi in comune *distinto da quello cui è aggregato;* ed in tal caso quell'articolo vuole che la frazione o borgata abbia una popolazione non minore di 4,000 abitanti: ma nel caso de'Leuciani non si tratta di ciò; poichè San Leucio non è stato mai nè è al presente borgata o frazione di altro comune contermine, desso è stato sempre come è al presente distinto e separato da ogni altro comune, il che di leggieri si affermerà da chiunque abbia tenuto dietro alla presente scritta, nè è ignaro del tutto delle patrie istorie.

Che perciò non è mica applicabile l'art.° 15 della citata legge.

D'altra parte la stessa legge 20 marzo 1865 con l'art.° 11, alinea 6. e con l'art.° 14 ammette il caso di un comune che abbia una popolazione inferiore a 1500 abitanti, in quanto che col primo fissa il numero dei consiglieri a 15 pei comuni *inferiori a* 1500 *abitanti,* e col secondo statuisce che questo comune possa — *servatis servandis* — per decreto reale esser riunito ad altro comune contermine — E questo per appunto è il caso di San Leucio che ha una popolazione di

circa 1,000 abitanti. e che ha sempre avuto sua esistenza comunale distinta da ogni altro comune, e che tale vuol esser per l'avvenire considerata e ritenuta.

Sicchè non si sconosce il fatto, e non è vietato dalla vigente legge comunale e provinciale la esistenza di un comune inferiore a 1,500 abitanti. E però guardata la Società di San Leucio qual Comune già costituito, sotto il nome or di Colonia, or di Municipio, or di Comune istesso, ma sempre distinto da ogni altro comune contermine, al presente non debbesi che. la mercè di Reale Decreto, farlo riprendere il nome di Municipio, che si ebbe dal Governo Francese. ossia di Comune che si ebbe colla legge di circoscrizione territoriale dell'ex Reame di Napoli, e così ritenerlo, come sempre, distinto ed autonomo.

Guardato ancora San Leucio sotto il rapporto di una Società *anomala,* di tal che avesse a risolversi un caso non previsto dalle leggi — il che non è come abbiam fin qui ragionato — non perciò si vorrebbe e si potrebbe aggregarla ad altro comune contermine. dal perchè ne andrebbe vulnerato il diritto quesito, che anzi la legge di fondazione del 1789; e per fermo questa legge impera tuttavia per le sue conseseguenze tutte, come nelle altre questioni o ricerche siam venuti svolgendo; e massimamente impera per le quistioni di transazione dalla vecchia alla nuova legge, posto che, com'è, in base di quella legge gli abitanti di San Leucio vantano un diritto quesito ad esser distinti ed indipendenti dai comuni contermini, e questo diritto voglion che lo si garentisca. *L'anomalo* caso dunque di San Leucio non è a risguardarsi in base della Legge 20 marzo 1865 *tantum* — inapplicabile come dicemmo — ma è risolversi ancora in base della legge del 1789, del lungo secolare possesso, e di conseguenza del diritto acquistato all' ombra di quella legge e di quel possesso. E di conseguenza se San Leucio — meno il nome in determinati periodi di tempo — è stato sempre un comune distinto, non si può oggigiorno, in omaggio forse alla tanto e sì giustamente decandata libertà, volerlo assoggettato ad altro contermine comune — che pur non esiste come proveremo — e così deteriorarne e peggiorarne la sua politica amministrativa esistenza *a vantaggio di altro comune!!!*

Guardata poi la contraria obiezione, desunta dal male invocato articolo 15 della legge 20 marzo 1865, pei suoi *amminicoli legali e causidici,* noi sostenghiamo, che gli abitanti di San Leucio e per essi quella Società di uomini ha in se gli elementi giuridici atti a costituirla a Comune *distinto,* ed a meglio dire AUTONOMO, giacchè mai può esser *distinto* quello che mai fu *aggregato* almeno fittiziamente. E ciò facendo noi fondiamo il nostro ragionamento su lo stesso art.° 15 della legge 20 marzo 1865 ai Leuciani apposto e forse da opporsi. E per vero quell'articolo richiede tre condizioni per dirsi distinto un comune da ogni altro, e sono *a)* che gli abitanti non siano inferiori ai 4,000; *b)* che si abbiano i mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali; *c)* che per circostanze locali sia naturalmente separato dal comune —

*cui era aggregato* — Or la prima delle dette condizioni non sta, poichè San Leucio è di circa 1.000 abitanti; ma ciò nulla dice per poco che si rifletta come per l'alinea 6 art. 11 detta legge e per l'altro art. 16 posson esservi comuni inferiori a 1.500 abitanti, e tale fatto vien rispettato dalla legge. La seconda delle stesse condizioni stà matematicamente nel fatto, poichè se per tanti anni San Leucio ha col fatto sopperito a tutte le spese del Comune, sotto il nome or di Colonia e Seniorato, or di Municipio, or di Comune; e ciò a segno che con li superi della sua Cassa di Carità, ossia Municipale, ha fatto novelle fabbriche, ha immegliati li stabilimenti serico e cotoniero, ha fatto non piccoli acquisti, ed altro — come notammo nel fatto — ne consegue che San Leucio può sicuramente sopperire alle spese comunali.

Quì per avventura ci si potrebbe opporre che, ritenuto San Leucio comune distinto, andrà assoggettato a tutte quelle spese obbligatorie di cui all'art. 116 della Legge 20 marzo 1865 si prescrive lo adempimento; spese che sono di ben lunga superiori a quelle indicate dalle leggi precedenti; spese infine cui San Leucio come Società privilegiata mai ha sopperito.

Rispondiamo che la objezione non sta in fatto, dappoichè S. Leucio — e questo si rileva da tutti i suoi stati discussi — fin dalla sua origine, e sempre, ha avuto a sopperire alle spese, cui la novella legge comunale e provinciale ha chiamato l'attenzione dei novelli comuni: basta fare un parallelo, un raffronto tra l'articolo 116 di questa legge con lo stato discusso di San Leucio per convincersene.

Notiamo solo che quantunque per pochi casi: di cui negli alinea .... di detto articolo si discorre, non sta lo stato discusso in corrispondenza dello stesso, pure, a prescindere che di questi taluni non trovano applicazione per la situazione del paese, altri possono subito e non appena sarà la Colonia dichiarata Comune, cangiandosene il nome da quella in questo, con sufficienti mezzi esser adempiti; poichè San Leucio non ha altro aggravio imposto a suoi abitanti che quello di lire 1, e Cent. 14 e mezzo per ogni barile napoletano di vino, e per lo articolo 118 della stessa legge altri ne può imporre, a quali pure andrebbe infallibilmente soggetto, aggregato che fusse a qualchè altro comune contermine.

In quanto poi al terzo elemento dell'art.° 15, cioè le circostanze locali, queste sono tali che *naturalmente* San Leucio è separato da ogni altro comune, nè ad altro comune è contermine, sì per la sua topografica isolata giacitura, sì perchè è separato dal Comune di Caserta per la distanza di chilometri quattro, da quello di Casanova per la distanza di chilometri 4—205, da quello di S. Prisco per la distanza di chilometri sei. . . .

Adunque per analogia dell'art.° 15 istesso San Leucio — meno la popolazione — ha tali requisiti da dover esser comune distinto da ogni altro comune.

Pria di chiudere il nostro assunto giova pur ricordare, che presen-

tata dai Leuciani apposita dimanda per esser considerato cioè Comune e questo distinto ed autonomo al Consiglio Provinciale di Caserta. questo Consesso — chiamato dalla legge a dar parere sul proposito — nella tornata del 25 giugno 1863 opinò favorevolmente, e però ritenere che la ex Colonia Leuciano doveva esser elevata a Comune e questo distinto ed autonomo.

Sotto tutti rapporti adunque di storia, di legge, di fatto, e per parere del Consiglio Provinciale debbesi con Real Decreto dichiararsi San Leucio Comune distinto, a se, autonomo.

# ESAME

## DEI DUE CONTRATTI, L'UNO DEL 23 MAGGIO, L'ALTRO DEL 28 SETTEMBRE 1865, INTERCEDUTO IL PRIMO TRA L'AMMINISTRAZIONE DEMANIALE DI CASERTA E IL SIGNOR GIULIO GIACOMO DUMONTET, ED IL SECONDO TRA COSTUI ED I SIGNORI TADIGLIERI, PASCAL E GRAUSO.

### CAPITOLO I.

#### CONTRATTO DEL 23 MAGGIO 1865

I patti del contratto del 23 maggio 1865 sono a disaminarsi sotto un duplice rapporto giuridico, val dire per quel che riguardano la materia del contratto e le parti contraenti, e per quel che risguardano le persone non contraenti ma con lo stesso contemplate; di tal che la disamina sarà partita in due distinti paragrafi, il primo noi diremo oggettivo, e soggettivo-intrinseco, ed il secondo oggettivo, e soggettivo-estrinseco.

#### § I.

*Esame oggettivo, e soggettivo-intrinseco*

Nullo è il contratto di concessione o locazione passato tra il Demanio e il signor Dumontet, poichè contrattato si sarebbe della cosa altrui, cioè dei singoli Leuciani, e della ex Colonia Leuciana, giusta quel che abbiamo di già provato con la precedente scritta.

Ad ogni modo e perchè li rappresentanti della Nazione sappiano del valore morale e legale di quella contrattazione, noi assumiamo che questa racchiude ed è una frode, o altro crimine qualsiasi patrato in danno del Demanio Nazionale.

E per verità tutta quella *robaccia* — così alla *rinfusa* e senza specifica indicazione indicata nell'art. 1.° — sa chi legge di qual valsente siasi? se nol sa gli darem noi i dati ed i termini noti per rinvenire l'incognita del problema, onde con noi pur gridi alla frode, allo spoglio, al crimine, alla immoralità!

I termini e dati noti in ordine ai fabbricati, ossia a'membri onde quelli si compongono, sono quelli che leggonsi nel seguente

# QUADRO

## de' locali dati in fitto al Sig. Dumontet, con lo Stabilimento Serico di S. Leucio

| INDICAZIONE DEI LOCALI | Bassi | Stanze | Saloni | Scuderie | Corridoi | Scale | Terrazze | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casina Reale e suoi compresi . . . . . | 25 | 141 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 187 |
| Opificio con i filatoi e filanda . . . . . | 24 | 14 | 14 | » | 3 | 4 | » | 59 |
| Locale detto la Trattoria . . . . . | 31 | 54 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 108 |
| Locale detto la Vaccheria . . . . . | 45 | 98 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 153 |
| TOTALE . . . | 125 | 307 | 27 | 12 | 14 | 16 | 6 | 507 |

Gli altri termini noti. in ordine a quello che in questi fabbricati contiensi, addimostransi pel seguente

# QUADRO STATISTICO

## della Fabbrica di S. Leucio nel Napoletano distinto in quella di seterie di detto sito, e l'altro di telerie nel rione Vaccheria sul piede di quanto l'augusta Regina Maria Cristina di Savoia ne promosse personalmente le arti, e le industrie con delle ampliazioni.

### Trattura dei bachi

Si compone in numero 114 caldaîe a vapore da poter trarre di seta Libre 160 al giorno con motore idraulico per li manganelli con due apposite Coculliere della capienza di circa cantaîa 800 Bozzoli.

### Filatoi

Si compongono di nove filatoi alla Piemontese di antica data da poter lavorare in ogni settimana circa Libre 260 seta cioè metà a pelo e metà per trama, potendosi aumentare la quantità a seconda del titolo della seta, e del punto di filatura, mentre la suindicata quantità di seta veniva prodotta dalla seta di 10 a 11 denari, e con 500 a 550 giri in un metro.

### Incannatoi di seta grezza

Si compongono di N. 800 tavelle per incannar la seta, e N. 380 fusi di raddoppiamento.

Si fa osservare che tanto i suddetti filatori come gl'incannatori sono animati con macchina idraulica.

### Tintoria

Si compone di N. 3 grandi caldaîe di rame per cuocere, ed assupplire le seti con corrispondenti caldaîe portatili, e quanto altro può occorrere alla tintura delle suddetti sete.

### Incannatoi di sete colorate

Si contengono molti incannatoi alla piemontese, ed uno grande alla francese, non che diversi orditoi tanto alla piemontese che alla francese con corrispondenti cassini da poter ordire delle tele al di la del bisogno dei 150 telai quì sotto descritti.

### Fabbrica superiore

Si compone detta fabbrica in cinque saloni, che contengono N. 48 telai completi di tutto.

### Fabbrica inferiore

Si compone in N. 84 telai situati in un gran salone, e completi di tutto.

### Lisag

Una macchina di 900 per la lettura de'disegni con corrispondente macchina per copiarli.

### Macchinario per l'apparecchio

Si compone di un cilindro grande di palmi 4 per dare l'onda, ed altro di palmi 2 per apparecchiar raso, entrambi con motore idraulico.

Altro a palmi 2 per dare l'onda.

Macchina per dare la gomma, e quanto altro è bisognevole per un completo apparecchio.

### Fabbrica di telerie alla Vaccheria

Si compone di N. 80 telai posti una quantità in un gran salone, ed altri distribuiti per le case, con altrettante operaie capaci a tessere mossollino, sete, telette rigate e quadrate, barracane, servizî di tavola a piccoli disegni, ed in fine quanti altri tessuti possono eseguirsi sotto una buona direzione.

Ciò posto trovi di per se il lettore l' incognita, risolva di per se il problema, che noi saremmo sospetti e siam digiuni di scienza algebraica e gridi, si gridi alla frode, allo spoglio, al crimine, alla immoralità, quando guardi all' altro termine noto, racchiuso nell' art. 3. di quel contratto, val dire alla somma che, *qual corrispettivo della locazione,* si è contrattata a pro del Demanio. E sa chi legge qual sia la intera somma che il Demanio avrebbe ad incassare per tutta la durata della concessione, cioè per anni 24? quella di lire 247mila.

E qui si fa osservare che per i primi cinque anni il Dumontet avrebbe tutta questa roba per nulla, anzi introitando il resto, poichè dai fitti

delle Botteghe esso già introiterebbe 1030 lire oltre una somma vistosa che sorpasserebbe immensamente le 2000 lire, somma che introiterà certamente dal fitto del Palazzo Reale detto Belvedere, e dal fitto delle abitazioni del locale Trattoria e Vaccheria di modocchè il Dumontet avrebbe per i primi anni certamente le fabbriche, e le Macchine senza nessun peso, e di più un introito dai citati cespiti maggiore dell'annuo estaglio.

Ma qui non si arresti chi legge, chè altro termine noto pur avvi; e questo dovrà per forza logica aumentare l'incognita, il risultato del problema.

In fatti passando a rivista gli art. 10. 11, 12 e 14 di quel contratto, ciascun vede qual possa essere l'utile immenso del concessionario *adattando quei vasti locali e fabbricati, come meglio crederà; ed indirizzando li macchinari a seconda dell'arte,* serica cotoniera, cui ormai è pervenuta!

Oltre a che, rileggendo gli stessi articoli 10, 11 e 12 di quel contratto, potendo il concessionario aggiungere *novelle fabbriche*, e così slargare la industria, ecco un altro vantaggio *indefinito* per lui. E quale aumento di fitto a pro del concedente Demanio nei casi degli articoli in esame si è convenuto? nessuno! che anzi e per dippiù dovrà il demanio all'epoca della riconsegna, il che significa dopo che per anni 24 avrà il concessionario usufruito di quelle fabbriche, nel modo che meglio crederà, pagare il costo delle stesse, previo estimo di periti di consenso eletti!!! Di guisa che il danno e del Demanio concedente, il lucro è del Dumontet concessionario!!!

Abbiam cennato come la concessione o locazione è stata convenuta per anni 24: potevasi ciò fare? crediamo che no, posto mente al disposto dello art. 1572 del codice civile del regno d'Italia, il quale, quantunque non imperava ancora all'epoca di quel contratto, pur tuttavia è uniforme allo art. 1558 delle leggi civili dell'ex Regno delle Due Sicilie del 1819 ed alle leggi particolari relative allo affitto dei beni nazionali.

Adunque prospettato il contratto sotto il rapporto della oggettività e degli obblighi relativi alle parti contraenti, lo stesso è indubitatamente nullo, per essersi locata la *res aliena*, e per essersi conclusa la locazione per anni 24; frodolento ed immorale è lo stesso guardato pei suoi correlativi oggettivi e soggettivi.

## §. II.

*Esame oggettivo e soggettivo — estrinseco*

Dal contestato degli articoli 13 e 20 del contratto si rileva che mentre per l'un verso si accenna dai contraenti ai dritti dei coloni Leuciani,

pure temono di confessarli e riconoscerli, quali intrinsecamente sono e quali noi li abbiamo giustificati nella precedente scrittura. Dessi sembrano quei rei, che in un interrogatorio o in altro atto della processura penale, scoraggiati dalla forza probante degl'indizî, e più che da questi dalla coscienza che li rimorde e li accusa, pur non volendo che la giustizia li arrivi anche per propria di loro confessione, cercano lor salvezza nè *ma*, nè *sè*, ed in altri *amminicoli* e *sutterfugi* di cui son pratici senza por mente che quei *ma*, quei *se*, quegli *amminicoli*, e quei *sutterfugi* viemaggiormente li accusa e li condanna.

In verità a qual pro il Dumontet con l'art.° 13 non assume *obblighi di sorta in ciò che riguarda gli antichi impiegati di San Leucio?* dunque eravi un diritto in questi impiegati, eravi un obbligo annesso alla Colonia, di cui temeva. Ma che forse il Dumontet era succeduto a Casa Borbonica o a casa Savoja? che no, poichè egli non era che un avente diritto a titolo precario del Demanio Nazionale. Dunque quella salvezza, quel patto, che direm negativo mentre lo si stipula per propria difesa, rafferma il diritto degli antichi impiegati di San Leucio, che sono pur Leuciani.

E perchè il Dumontet con lo stesso art.° 13 si obbliga d'impiegare a preferenza gli operai già esistenti sul luogo, ogni qual volta dessi non se ne fossero resi demeritevoli? perchè i Leuciani *esclusivamente* potevan travagliare in quelli Stabimenti, giusta la legge di fondazione del 1789 e quant'altro siam venuti ragionando nella precedente scritta: e perciò tra il Demanio, che teme del risveglio, sempre legale, dei Leuciani, e il Dumontet, che li vuole ad ogni costo espellere e privare di quel diritto, mentre si accenna a questo diritto si stipula il modo per frodare lo stesso.

E perchè con quel rogito, nello stesso art.° 13, si dichiara, *che gli impiegati e gli operai son decaduti da qualunque privilegio, o legge particolare, già goduta dalla Colonia di San Leucio, la quale rientra puramente e semplicemente nel diritto comune?* che forse la Direzione Demaniale di Caserta e l'avventuriere Giulio Giacomo Dumontet si hanno il potere legislativo, e pronunziano decadenze e perdite di diritti, di privilegi, di leggi? ovvero si hanno la facoltà di far rientrare nel comune diritto gli enti le società, le popolazioni una volta privilegiata? indubitatamente che no; ed allora come spiegare quella dizione, quel patto cotanto *sibillamente* convenuto? è la coscienza dei contraenti che teme della riscossa e del risveglio de' Leuciani e della ex Colonia; riscossa e risveglio diretti alla revindica di quei diritti una volta proprii ed esclusivi e però privilegiati de'coloni, e che nel rapporto generale e politico più non sussistono, ma che sussistono come sono sempre esistiti, e perdureranno fin che il mondo dura, nel rapporto objettivo e subjettivo cioè della cosa e degli abitatori di San Leucio; ragione questa che spinse le parti contraenti a far quella dichiarazione legislativa, volendo che i coloni sapessero di esser stato abrogato lo statuto del 1789 e di esser dessi rientrati nel diritto co-

mune, cosa che gli artigiani coloni sapevano con la pubblicazione dello Statuto Costituzionale Albertino del 4 marzo 1848 fin dal 14 settembre 1860, epoca della promulgazione fattasene in queste Provincie Meridionali.

E seguitando le nostre investigazioni diciam pure, perchè con l'articolo 20 si è convenuto, doversi dal Dumontet provvedere all'alloggio delle famiglie Leuciane che ora trovansi nei fabbricati della Trattoria e della Vaccheria; ed altrimenti tacitarle ossia *pagarle* del loro dritto d'abitazione gratuita, a meno che tale dritto venisse legalmente dichiarato non più sussistente?

Rispondiam noi per le parti contraenti che, da una parte, non potendosi impugnare il diritto di proprietà dei coloni a quelle case, e volendosi quel diritto annientare da un'altra parte; come pure che volendosi non inasprire i coloni e farli risvegliare dal letargo, si pensò di tutto simulare sotto le parole di provvedimento di alloggio, e dritto di abitazione, riservata sempre la facoltà di far dichiarare inesistente questo diritto, e così dar l'ostracismo ai coloni quando pur se ne fosse discussa e trovata la opportunità.

Queste sono le principali considerazioni che abbiam creduto di fare su la oggettività, e soggettività estrinseca del contratto di locazione del 23 maggio 1865; molte altre forse ne potrebbero su questa parte, e sull'altra del precedente paragrafo della oggettiva, e soggettività intrinseca dello stesso, ma ne abbandoniamo l'impresa ad altri più che noi dotati di acume logico-legale economico.

## CAPITOLO II.

### CONTRATTO DEL 28 SETTEMBRE 1865

Questo contratto è un subaffitto di quella *robaccia*, di cui all'articolo 1. dell'istromento del 23 maggio 1865 è, così alla *rinfusa*, parola; subaffitto passato tra il concessionario Dumontet da una parte, e la signora Mariantonia Ventura Tadiglieri, pubblica mercantessa, Cesare Pascal, fabbricante, ambo da Napoli, e Giovanni Grauso altro fabbricante, da Sala di Caserta.

Con questo contratto il Dumontet non fa che mettere nel suo posto questi ultimi ricevendone il premio di lire 23375, ossia di ducati napoletani 5500 — E poichè con l'articolo 20 del contratto di concessione del 23 maggio 1865 era stato proibito al Dumontet il subaffitto, senza espresso consenso del Governo; ed eragli stato accordata la facoltà di formare una società in *commandita*, o in *partecipazione*, e farsi sostituire da socio o agente nella direzione, sempre però sotto la sua responsabilità diretta in quanto agli obblighi assunti con la convenzione;

così per eludere siffatto patto proibitivo e far le mostre di adagiarsi nella parte facultativa o permessiva dello stato, si è con tutto studio simulato una società in partecipazione quando nella sostanza si è voluta una cessione di affitto con un determinato invariabile premio; ponendosi mente al fatto da quel contratto risultante, che il Dumontet, dopo di aver ceduto lo affitto, che dice esser la simbola sua sociale, si chiama estraneo a'lucri o alle perdite e si accontenta *pro una vice tantum* di lire 23375 tanto in caso di guadagni che in caso di perdite.

*San Leucio Febbraio* 1866